

STORIA ECONOMICA

ANNO V - FASCICOLO II - III



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

ANNO V (2002) - N. 2-3

Articoli

- C. BARGELLI, *Il seme della discordia. I conflitti corporativi a Parma nel Settecento: difesa del privilegio o ansia di rinnovamento?* pag. 219
- D. CELETTI, *L'industria navale veneta e olandese in età moderna. Peculiarità e risultati di due modelli di sviluppo settoriale* » 257
- L. DE ROSA, *Il Banco di Napoli e la crisi del 1929* » 291

Ricerche

- F. BOF, *Concimi chimici e modernizzazione: l'Unione cattolica agricola del Veneto (1893-98)* » 365

Ricerche in progress

- E. ALIFANO, *Il feudo nell'età moderna. Gli Acquaviva d'Aragona e lo «Stato d'Atri»* » 407

In margine

- L. DE ROSA, *Alfredo Cottrau e il ponte sullo Stretto di Messina* » 413
- L. DE ROSA, *Le leggi speciali per Napoli.e la Basilicata (1904) e la Puglia* » 419
- L. DE ROSA, *Colonie e istruzione universitaria* » 427

Recensioni

- G. BRANCACCIO, «*Nazione genovese*». *Consoli e colonia nella Napoli moderna* (F. D'Esposito) » 433
- L. DE ROSA, *Storia delle Casse di Risparmio e della loro Associazione* (D. Celetti) » 436

- Libri ricevuti* » 441

- Indice generale* » 443

- Indice dei collaboratori* » 445

IL SEME DELLA DISCORDIA I CONFLITTI CORPORATIVI A PARMA NEL SETTECENTO: DIFESA DEL PRIVILEGIO O ANSIA DI RINNOVAMENTO?

Qualche considerazione preliminare

Nel corso degli ultimi due decenni le complesse trasformazioni settecentesche vissute dalle antiche corporazioni di arti e mestieri – organismi di ascendenza medievale che, per secoli, sovrintendono all'organizzazione del settore manifatturiero urbano – hanno attirato il rinnovato interesse degli studiosi¹. È noto come, per lungo tempo, una consolidata storiografia avesse stigmatizzato l'operato delle arti, considerate istituti ormai anacronistici, arroccati sui privilegi acquisiti e sulla strenua difesa dello *statu quo*². In tale ottica, il declino eco-

¹ Nell'ambito di un ampio panorama bibliografico, tra i più recenti studi, segnalo, senza alcuna pretesa di completezza, i diversi contributi pubblicati in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, Angeli, Milano, 1999. Si vedano anche: C. PONI, *Norms and Disputes: the Shoemaker's Guild in eighteenth-century Bologna*, in «Past and present», n. 123, 1989, pp. 80-108; ID., *Local market rules and practices. Three guilds in the same line of production in early modern Bologna*, in *Domestic strategies: work and family in France and Italy (1600-1800)*, Cambridge, 1990, pp. 69-91; C. PONI-R. SCAZZIERI, *Production Networks: Introductory Remarks*, studio presentato nella sezione «Production Networks: Market Rules and Social Norms» nell'ambito dell'XI Congresso Internazionale di Storia Economica, Milano, 1994; A. GUENZI, *Governo cittadino e sistema delle arti in una città dello Stato Pontificio: Bologna*, in «Studi storici L. Simeoni», vol. XLI, 1991, pp. 173-182; P. MASSA, *Funzioni economiche e contingenze politiche nelle corporazioni genovesi in età moderna*, in «Studi storici L. Simeoni», vol. XLI, 1991, pp. 197-220; ID., *Tipologia industriale e modelli organizzativi: la Liguria in età moderna*, Atti della XXII settimana di studio dell'Istituto internazionale di storia economica «F. Datini» di Prato su *L'impresa. Industria, commercio, banca*, Firenze, 1991, pp. 482-502; E. MERLO, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, Angeli, Milano, 1996, soprattutto pp. 11-29. Alcune interessanti riflessioni si trovano pure in C.R. HICKSON-E.A. THOMPSON, *A new theory of guilds and european economic development*, in «Explorations in economic history», n. 28, 1991, in particolare pp. 150-161.

² Al riguardo, appaiono significative le considerazioni espresse dal Cipolla con ri-

nomico italiano in età moderna e la conseguente perdita dei tradizionali mercati di sbocco sarebbero in buona parte da ascrivere alle strategie messe in atto dagli sclerotizzati paratici, potente freno al progresso tecnico e all'apertura dei mercati. Una condanna senza appello pronunciata da storici autorevoli, i cui severi giudizi avevano risuonato a lungo come mesti rintocchi che dovevano accompagnare le esequie – già celebrate dai *philosophes* durante l'età illuministica – di un organismo chiuso che conservava ormai soltanto pallide vestigia delle gloriose origini comunali.

A partire dagli anni Ottanta, questi drastici e stereotipati giudizi di valore sono stati gradualmente sottoposti al vaglio della critica, all'oggettivo riscontro della prova sperimentale, con il risultato, se non di capovolgere, almeno di attenuare notevolmente le valutazioni precedentemente espresse³. Si imponeva, di conseguenza, un processo di «riabilitazione storiografica» teso a ridimensionare le presunte responsabilità dell'associazionismo artigiano nella crisi economica italiana, riconducibile piuttosto alle «condizioni politico economiche determinate dalla limitatezza territoriale degli Stati, dalla conseguente asfissia dei piccoli mercati, dalla conseguente carenza degli investimenti, dalla crisi del Mediterraneo, dal mercantilismo, più che [alla] pura e semplice mancanza di mentalità imprenditoriale o [alla] vi-

ferimento al declino economico e alla conseguente perdita di competitività dei manufatti italiani: «l'eccessivo controllo delle corporazioni obbligò i manifatturieri italiani a continuare con metodi di produzione e di organizzazione aziendali superati dai tempi; non vi è dubbio che le corporazioni, con la loro azione fondamentalmente diretta a prevenire la concorrenza tra gli associati, rappresentarono formidabili elementi di resistenza contro le possibili innovazioni sia tecnologiche sia soprattutto organizzative». Cfr. C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 301-302. Nella stessa linea interpretativa si pongono, tra gli altri, L. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni in Italia*, Giuffrè, Milano, 1940, pp. 11-12; B. CAZZI, *Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo*, Banca Commerciale, Milano, 1968, p. 17 e G. LUZZATTO, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea*, Parte II^a, *L'età contemporanea*, Cedam, Padova, 1960, p. 154.

³ Come sottolinea Alberto Guenzi, «le corporazioni seppero rispondere in maniera flessibile alle sfide del mercato internazionale, rinnovando metodi di lavorazione e prodotti». Cfr. A. GUENZI, *L'espansione europea nel XVII secolo*, in A. DI VITTORIO (a cura di), *Dall'espansione allo sviluppo. Una storia economica d'Europa*, Giapichelli, Torino, 2002, p. 98. Non bisogna, inoltre, dimenticare l'importante ruolo svolto dai collegi di arti e mestieri nel campo della legislazione sociale, una «forma di assistenza organizzata, [...] che contribuiva a colmare una grave lacuna dell'ordinamento sociale del tempo». Cfr. L. DE ROSA, *Conflitti e squilibri nel Mezzogiorno tra Cinque e Ottocento*, Laterza, Bari-Roma, 1999, p. 92.

schiosità e rigidità del sistema corporativo»⁴. Nel nuovo e stimolante contesto, ciò che ha consentito dapprima di porre in dubbio e, successivamente, di confutare fossilizzati pregiudizi schiudendo una feconda stagione storiografica è stata la valorizzazione di fonti storiche a lungo trascurate dagli studiosi, fino ad allora arenati nelle secche della tradizionale documentazione giuridica⁵, *in primis* gli statuti corporativi, soggetti, per loro natura, ad un lento e parziale adattamento nel corso dei secoli. La compulsazione di nuovi documenti – memoriali, istanze, suppliche: vive e dinamiche testimonianze del pulsare di una esistenza che si dipana, sempre mutevole, giorno dopo giorno – è infatti alla base di questa importante svolta, di una disamina più complessa e articolata della realtà oggetto di analisi.

Le più recenti interpretazioni, attente agli aspetti economici più che ai risvolti meramente giuridici, assegnano un ruolo fondamentale alla conflittualità corporativa che, quasi ovunque, va decisamente inasprendosi nel corso dell'età moderna e, in particolare, nel Settecento⁶. Il fenomeno è complesso e non può essere superficialmente interpretato come vischiosa espressione di una crescente cavillosità sul piano normativo, alimentata, a sua volta, dalla recrudescenza delle latenti propensioni antagonistiche annidate in seno al sistema corporativo ed esasperate durante la fase della senescenza. In una prospettiva più ampia, e in un certo senso rovesciata, i conflitti rappresentano piuttosto il «frangente e l'ambito entro il quale si attivano e si svolgono i processi negoziali, i patteggiamenti, le contrattazioni e il loro interesse consiste nel consentirci di decifrare i sistemi normativi di cui una o più delle parti in causa vuole provocare l'aggiornamento o la ridefinizione»⁷, uno stru-

⁴ Cfr. T. FANFANI, *Le «arti» nello sviluppo economico italiano in età moderna: colpevoli o innocenti?*, in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni*, cit., p. 572.

⁵ Per un approccio di stampo giuridico allo studio delle origini storiche delle corporazioni di arti e mestieri, si veda per tutti, P.S. LEICHT, *La corporazione italiana delle arti nelle sue origini e nel primo periodo comunale*, in ID., *Scritti vari di storia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1948, pp. 431-448.

⁶ Sull'argomento, mi limito a citare C. PONI, *Norms and Disputes*, cit.; E. MERLO, *Le corporazioni*, cit.; A. GUENZI, *La fabbrica delle tele fra città e campagna*, Ancona, 1987.

⁷ Cfr. E. MERLO, *Le corporazioni*, cit., p. 16. «Questo approccio al tema della conflittualità corporativa implica uno sforzo reinterpreativo che tende a capovolgere la prospettiva storiografica tradizionale, perché mette in evidenza come i conflitti fra le arti fossero un rito propiziatorio degli scambi anziché un intralcio alla loro fluidità». *Ibidem*.

mento istituzionale di negoziazione⁸ che consente una «revisione delle regole e [...] una ridefinizione dei ruoli»⁹, necessario preludio alla modernizzazione dell'assetto produttivo. Seguendo passo dopo passo le accanite dispute che coinvolgono soprattutto le arti operanti nel medesimo ramo artigianale è, inoltre, possibile approfondire gli aspetti tecnici e organizzativi dei vari settori merceologici, nonché i reciproci nessi e condizionamenti, ad ulteriore riprova della valenza esplicativa della fonte in questione. Appare, peraltro, comprensibile come ogni processo innovativo richieda tortuosi percorsi di ricomposizione dei rapporti tra le arti operanti a monte e a valle, un adattamento istituzionale che si snoda anche attraverso l'aggiustamento delle relazioni con i pubblici poteri.

Nell'alveo delle precedenti considerazioni, recenti studi hanno fatto luce sulla realtà dei maggiori centri produttivi¹⁰, per cui risulta interessante verificare «sul campo» se anche nel contesto parmense – più ristretto ma pur sempre espressione di una capitale ducale – la conflittualità corporativa vada accentuandosi durante il secolo dei lumi, in coincidenza con il vacillare di secolari canoni di politica economica – *in primis*, il farraginoso sistema annonario, bersaglio ideale dei velenosi strali dei riformatori illuminati, anelanti al liberismo – e, più specificamente, con la graduale evoluzione delle tecniche e le rinnovate esigenze della domanda. Il banco di prova è, nella fattispecie, indubbiamente attendibile: nel corso della seconda metà del Settecento, e soprattutto durante la parentesi di governo del ministro francese Du

⁸ Sull'importante ruolo delle istituzioni in campo economico, si veda, per tutti, D.C. NORTH, *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Il Mulino, Bologna, 1994.

⁹ Cfr. A. GRANDI, *La pelle contesa*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 171.

¹⁰ In generale, si veda G. BORELLI, *Per una lettura del rapporto tra città, mestieri produttivi e corporazioni nell'Italia moderna*, in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni*, cit., pp. 31-43. Relativamente alla realtà milanese, cfr. A. MOIOLI, *Il mutato ruolo delle corporazioni nella riorganizzazione dell'economia milanese del XVII secolo*, in *Id.*, pp. 44-78 e E. MERLO, *Le corporazioni*, cit. Per Bologna, C. PONI, *Norms and disputes* e A. GUENZI, *Governo cittadino*, cit. Per il Regno di Sardegna, cfr. G. CALIGARIS, *Arti, manifatture e privilegio economico nel Regno di Sardegna durante il XVIII secolo*, in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni*, cit., pp. 171-200. Per Venezia, cfr. P. LANARO, *Gli Statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratiche. Primi appunti dal caso veneto*, in *Ibid.*, pp. 327-344. Relativamente a Genova, cfr. P. MASSA, *Annona e corporazioni del settore alimentare a Genova: organizzazione e conflittualità (XVI-XVIII secolo)*, in *Ibid.*, pp. 390-403. Per Roma, cfr. C.M. TRAVAGLINI, «Ognuno per non pagare si fa povero». *Il sistema delle corporazioni romane agli inizi del Settecento*, in *Ibid.*, pp. 277-305.

Tillot, Parma – «cittadella illuminata, una Atene italiana»¹¹ – assurge ad operoso laboratorio di sperimentazione delle riforme, ideale teatro in cui si fronteggiano, senza esclusione di colpi, la novità e la tradizione, l'egualitarismo e il privilegio, le nuove spinte imprenditoriali¹² e il miope conservatorismo, innescando una serie di adattamenti propri di una realtà dinamica e in costante evoluzione. A fronte dell'instabilità del quadro politico – dal governo illuminato di Filippo di Borbone alla politica conservatrice del successore Ferdinando fino all'inizio della dominazione francese – il sistema manifatturiero si presenta, dunque, assai mutevole e aperto alle novità. Vale la pena, infine, di precisare che i conflitti di seguito presentati sono quelli più rappresentativi sotto il profilo economico in quanto coinvolgono alcuni tra i principali settori artigianali urbani¹³. Sono gli stessi comparti che, non a caso, manifestano processi evolutivi anche in altri contesti, configurando una significativa chiave interpretativa per cogliere, di volta in volta, le prime avvisaglie di cambiamento.

La tirannia del necessario: il binomio pane-vino

La struttura stessa della domanda pre-industriale – in cui la spesa per l'alimentazione detiene un peso preponderante – induce a soffermarsi innanzitutto sul composito settore alimentare, tra i più importanti nel tessuto produttivo urbano¹⁴. Come è noto, il mercato del

¹¹ Cfr. L. PUCCI, *La diffusione delle idee economiche e sociali nel XVIII secolo*, in A. BERSELLI (a cura di), *Storia dell'Emilia Romagna*, University Press, Bologna, 1977, vol. II, p. 481. Per un profilo più ampio, si veda F. VALSECCHI, *Il riformismo borbonico in Italia*, Bonacci, Roma, 1990; D. CARPANETTO-G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento*, Laterza, Bari, 1986, pp. 234-239 e G. TOCCI, *Il ducato di Parma e Piacenza*, Utet, Torino, 1987;

¹² In proposito, cfr. G.L. BASINI, *Nuove esigenze imprenditoriali e organizzazione dell'economia in due Ducati dell'Italia settentrionale tra Sette e Ottocento*, in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni*, cit., pp. 306-326.

¹³ Tra i principali comparti «forti» del settore secondario urbano pre-industriale Giorgio Borelli annovera l'alimentare, il tessile, l'edile, il conciario e la lavorazione del legno. Cfr. G. BORELLI, *Temi e problemi di storia economica europea*, Libreria universitaria editrice, Verona, 1994, pp. 131-134.

¹⁴ Diversi studi hanno appurato come la domanda di alimenti – *in primis*, il pane – assorba circa l'80% del reddito. Al riguardo, la legge di Engel postula che quanto più basso è il reddito, tanto maggiore è la quota destinata all'acquisto dei generi di prima necessità. Sui caratteri della domanda privata pre-industriale, cfr. C.M. CIPOLLA, *Storia economica*, cit., pp. 44-67 e G.L. BASINI, *Storia economica dell'Europa contemporanea. Aspetti e problemi*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 23-29. Per alcune in-

pane risulta estremamente regolamentato¹⁵ e ad esso sovrintende un complesso di disposizioni facenti capo all'organizzazione annonaria¹⁶. Il sistema annonario parmense in vigore durante l'età moderna rappresenta il risultato di una secolare sedimentazione normativa che affonda le radici nell'età medievale¹⁷. Un efficiente approvvigionamento cerealicolo, in grado di assicurare la salvaguardia dei consumi urbani, costituisce infatti una importante fonte di legittimazione e, al contempo, uno dei principali obiettivi del potere pubblico: gli stessi governanti – che paventano, a loro volta, le tensioni sociali conseguenti alla scarsità e al rincaro del genere di prima necessità¹⁸ – sono, in buona misura, giudicati sulla base dell'efficienza dei complessi meccanismi annonari.

Nell'ambito annonario, la panificazione identifica la fase ultima del processo produttivo culminante nel prezioso e insostituibile manu-

teressanti considerazioni sui consumi alimentari in epoca pre-industriale, si veda P. MALANIMA, *Economia pre-industriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo*, Mondadori, Milano, 1997, pp. 484-521.

¹⁵ Ricordiamo che il mercato del pane costituisce un classico esempio di «public market» secondo l'accezione braudeliana. Cfr. F. BRAUDEL, *La dinamica del capitalismo*, Il Mulino, Bologna, 1981, *passim*. Sulle caratteristiche di fondo dei mercati regolati in età moderna, si veda anche K. POLANYI, *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1974, pp. 82-84.

¹⁶ Come ha giustamente osservato Steven Kaplan, in età pre-industriale la politica annonaria si identifica con la politica *tout-court*. Cit. in A. GUENZI, *Acqua e industria a Bologna in antico regime*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 113.

¹⁷ Tale sistema poggia «su assunzioni morali e politiche ampiamente diffuse nell'Europa medievale, [...] un universo di molteplici economie chiuse, ciascuna pressoché autosufficiente». Cfr. C. TILLY (a cura di), *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 274. A Parma l'originario nucleo legislativo in materia annonaria è contenuto negli *Statuta Communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXXV* e tutti i successivi provvedimenti in materia – che trovano organica sistemazione negli «Ordini et Bandi Generali Ducali pubblicati sopra le Biade» del 1595 (Archivio di Stato di Parma, d'ora in poi A.S.P., Comune, Gridario, b. 2132) e nel «Nuovo Regolamento in materia di Annona» del 1783 (A.S.P., Statuti di Parma, *Nuovo Regolamento in materia d'annonna*, b. 311) – si inseriscono nell'alveo dei principî generali fissati dagli statuti comunali.

¹⁸ Si teme soprattutto la recrudescenza dell'endemico problema della mendicità. Sui significativi mutamenti della psicologia collettiva verso la piaga del pauperismo in età moderna, rimando, tra gli altri, a B. GEREMEK, *Il pauperismo nell'età pre-industriale (secoli XIV-XVIII)*, in «Storia d'Italia», Einaudi, Torino, vol. V, tomo I, 1973, pp. 669-698; J.P. GUTTON, *La società e i poveri*, Mondadori, Milano, 1977 e, più recentemente, S. WOOLF, *The «transformation» of charity in Italy, 18th-19th centuries*, in V. ZAMAGNI (a cura di), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal medioevo ad oggi*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 421-439.

fatto alimentare: il pane¹⁹. Dalla perizia e dirittura morale dei fornai – associati nella cosiddetta «arte bianca» – dipendono i destini stessi della comunità²⁰. Considerata l'importanza di questo paratiro, si comprende come la sua attività sia oggetto di una scrupolosa regolamentazione. Durante l'età moderna a Parma operano, di fatto, due distinte categorie di panettieri: i fornai «da pan venale» che cuociono e vendono il pane al minuto avvalendosi di appositi rivenditori – i cosiddetti «postieri» – e i fornai «da massaro» (o «da pan casalingo») che lavorano soltanto su ordinazione, limitandosi a cuocere l'impasto ricevuto dai privati²¹. A tale suddivisione di compiti corrisponde una tendenziale differenziazione sul piano sociale: i primi servono, infatti, una clientela molto più ampia, appartenente ai larghi strati della popolazione cittadina mentre i secondi si rivolgono ad una minoranza benestante. Già *ab origine*, dunque, è presente una potenziale spaccatura e, proprio per evitare che tale ripartizione di competenze alimenti le latenti inclinazioni individualistiche mettendo a rischio il fondamentale principio di solidarismo alla base dell'organizzazione corporativa, fin dall'inizio del Seicento – quando l'*Ars Fornariorum* è, almeno *de iure*, ancora unita e compatta – gli Anziani della Comunità,

¹⁹ Come sottolinea Massimo Montanari, la «assuefazione al pane, la radicata consuetudine a preparare e consumare quel tipo di alimento, spingono a fabbricarlo ad ogni costo, utilizzando – nei periodi di crisi produttiva – ogni sorta di ingredienti [...]». Ma si continua a chiamarlo pane, come si chiamano pane gli incredibili manufatti dei tempi di carestia; perché quel nome evoca immagini alte. È un nome sacro, o forse magico». Cfr. M. MONTANARI, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Laterza, Bari, 1993, *passim*. Piero Camporesi, a sua volta, ribadisce come, in quella società, il pane rappresentasse «uno *status symbol* che qualificava una condizione umana e una classe, a seconda del suo particolare colore che svariava in tutta la gamma dal nero al bianco, prima dell'introduzione del mais nella panificazione che modificò, anche coloristicamente, quella tirannia dei cereali che per millenni si era protratta fra le popolazioni dell'Occidente». Cfr. P. CAMPORESI, *Il pane selvaggio*, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 117.

²⁰ Non a caso, in età pre-industriale la figura del fornaio «si carica di valori espressamente simbolici e immediatamente contigui all'universo dei consumatori più di quanto non lo siano le figure dei mercanti e degli appaltatori». Cfr. I. FAZIO, *I mercati regolati e la crisi settecentesca dei sistemi annonari italiani*, in «Studi storici», a. XXXI, luglio-settembre 1990, p. 667.

²¹ Una organizzazione analoga ma più articolata si riscontra, ad esempio, a Bologna, ove operano contemporaneamente i fornai «da scaffa», che vendono il pane direttamente agli avventori, quelli «da impastaria», che trasformano in pane la farina ricevuta dai loro clienti e, infine, quelli «da massaria», di importanza marginale, che si limitano a cuocere il pane già preparato dai cittadini nelle loro case. In proposito, cfr. A. GUENZI, *Pane e formai a Bologna in età moderna*, Marsilio, Venezia, 1982, pp. 25-35.

nell'intento di rafforzare la coesione all'interno del paratico, ribadiscono che i panettieri «abbiano ogni cosa in comune e, pertanto, che godano e sopportino in comune rispettivamente ogni beneficio e spesa dell'Arte»²². La comunanza statutaria perdura fino al luglio 1724, allorché i fornai «da massaro» – la cui attività era aumentata nel corso del tempo – chiedono ed ottengono di costituirsi autonomamente con un proprio statuto²³. Per effetto di tale scissione, il mercato del pane viene statutariamente articolato in due distinti segmenti, ciascuno caratterizzato da prezzi e domanda differenziata²⁴. Nonostante la netta delimitazione delle rispettive aree di competenza si intensificano, soprattutto nel corso del XVIII secolo, i reciproci sconfinamenti al di fuori degli ambiti produttivi assegnati, tanto che si fa sempre più frequente il ricorso alle autorità competenti²⁵. L'accresciuta conflittualità fra le due categorie di panificatori è verosimilmente inasprita dal diffuso malumore suscitato, in seno all'Arte bianca, dall'entrata in vigore, nel 1782, del restrittivo «Nuovo Regolamento della Tariffa del Pan Venale»²⁶. La nuova tariffa – sostitutiva di quella sei-

²² A.S.P., Comune, Arti, b. 1874, *Libro degli Statuti dei Fornai*.

²³ In tal modo, gli affiliati alla nuova arte possono «godere di tutti quei privilegi, onori e prerogative che godono le Arti tutte di questa Città». *Ibidem*, b. 1851, *Statuto dell'Arte dei fornai da massaro*.

²⁴ L'esistenza di due distinte corporazioni si riflette anche sul piano devozionale: s. Fabiano e s. Sebastiano sono i patroni dell'arte dei fornai «da pan venale» mentre i fornai «da massaro» adottano come protettore s. Onorio. *Ibidem*.

²⁵ Nel gennaio 1730, ad esempio, sono i fornai «da massaro» ad accusare i fornai «da pan venale» di cuocere clandestinamente il pane per conto dei privati. A.S.P., Comune, Gridario, b. 2144, avviso del 7 gennaio 1730. Per reprimere sul nascere tali trasgressioni, vengono autorizzate periodiche «perquisizioni nei forni, o botteghe dei fornai da pan venale, contro i quali vi sarà ragionevole sospetto di contravvenzione». Contro i trasgressori «si procederà alla pena di scudi 10 d'oro, per ogni volta di contravvenzione, oltre la perdita del pane o suo valore, stabilendo che la metà delle dette pene sarà applicata all'Inventore o Accusatore, e l'altra metà a beneficio dell'Arte dei fornai da massaro». *Ibidem*. Le accuse di volta in volta formulate sono quasi sempre ribattute dalla controparte tanto che, a distanza di alcuni decenni, viene fatto espresso divieto ai fornai «da massaro» di sostituirsi a quelli «da pan venale» nella produzione del genere primario, un abuso che reca grave pregiudizio non solo a questi ultimi – che si vedono sottratta una parte delle clientela – ma pure ai consumatori, cui è offerto, non di rado, un pane di peso inferiore a quello prefissato dalle autorità annonarie. Tale violazione danneggia anche l'erario, in quanto, nella fattispecie, la farina utilizzata sfugge all'assoggettamento daziario. *Ibidem*, b. 2152, avviso penale del 9 agosto 1797.

²⁶ A.S.P., Comune, Arti, Statuti e varie, b. 1864, *Nuovo Regolamento della tariffa del Pan Venale stabilito nell'anno 1782*.

centesca²⁷, giudicata ormai anacronistica – intendeva prefissare minutamente ogni costo connesso alla panificazione ma, fin dall'inizio, suscita le vibranti proteste degli interessati, i quali lamentano l'estrema rigidità dei presupposti stessi su cui poggia l'intero sistema di calcolo²⁸. Nella fattispecie, i guadagni ipotizzati vengono giudicati eccessivamente ottimistici e avulsi dalla realtà, in quanto artificiosamente scaturiti da una palese sottostima degli effettivi costi di produzione. Una siffatta regolamentazione vincolistica, nel ridurre drasticamente i margini di profitto e i rispettivi spazi di autonomia, alimenta il serpeggiare del malcontento e dei contrasti tra i corporati. A testimonianza dell'inasprimento delle controversie, negli ultimi decenni del secolo si infittiscono gli avvisi penali tesi a contrastare i dilaganti abusi, responsabili di una situazione di disordine che sta pericolosamente sfuggendo di mano alle autorità annonarie²⁹. Malgrado i reiterati interventi normativi, verso la fine del Settecento, i rapporti tra le due arti bianche si deteriorano ulteriormente, in seguito all'affiorare di istanze individualistiche che spingono a violare le vigenti disposizioni allo scopo di espandere la rispettiva sfera di competenza in accordo con la diversificazione della domanda di mercato. La stessa articolazione del processo produttivo o, per converso, l'incipiente differen-

²⁷ La tariffa seicentesca, elaborata nel luglio 1633 da Stefano Trionfi a vantaggio della Comunità e dell'Ufficio della Grascia, prevedeva un dettagliato sistema di calcolo articolato nelle diverse qualità di pane («pan buffetto», pane bianco e pane bruno). *Ibidem*, Comune, Libro de' Calmieri, b. 709. Sui ricorrenti caratteri e sulle finalità delle tariffe di calmiere si sofferma, tra gli altri, G.L. BASINI, *L'uomo e il pane. Risorse, consumi e carenze alimentari della popolazione modenese nel Cinque e Seicento*, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 30-33.

²⁸ In proposito, rimando a C. BARGELLI, *L'arte dei fornai a Parma nel secolo dei lumi: da oligarchia di potere a corporazione in declino?*, in «Nuova rivista storica», a. LXXXI, fasc. II, 1997, pp. 278-292. Sugli elevati costi di panificazione e sull'assiduo controllo da parte degli organi annonari con specifico riferimento al ducato gonzaghese, si diffonde R.P. CORRITORE, *La naturale «abbondanza» del Mantovano. Produzione, mercato e consumi granari a Mantova in età moderna*, Tipografia Pime Editrice, 2000, in particolare pp. 118-122.

²⁹ Nel febbraio 1799, ad esempio, viene stabilita la confisca del pane illegalmente prodotto unitamente ad una ricompensa a favore di coloro in grado di denunciare, con prove sicure, le infrazioni in oggetto. Parallelamente, vengono via via aggravate le sanzioni previste: per i fornai «da massaro», in caso di recidiva, oltre alla detenzione, sono previste elevate sanzioni pecuniarie e, per le infrazioni più gravi, l'espulsione dall'arte. Per i fornai «da pan venale», oltre alla reclusione, è stabilita un'amenda di tre ducati per ogni libbra di «pane fabbricato [...] o smaltito, od inventonato». Biblioteca Palatina di Parma (d'ora in poi, B.P.P.), Gridario generale, vol. LII, Avviso penale del primo febbraio 1799.

ziazione di prodotto racchiude in sé una pericolosa fonte di destabilizzazione. La produzione e commercializzazione della «pasta venale»³⁰ – un prodotto che, a somiglianza del bene primario, è anch'esso disciplinato da rigide tariffe di calmiera – identifica, a tutti gli effetti, un ramo produttivo distinto ma pur sempre rientrante nello *jus privativo* della *Ars Fornariorum*. La lavorazione in oggetto viene svolta da specifici artigiani – i cosiddetti «pastinari» – che, non essendo organizzati in paratico autonomo, sono sottoposti all'autorità e alle direttive dei fornai «da pan venale». Nell'ignorare l'esistenza di uno specifico mestiere, tale subordinazione statutaria genera un diffuso malcontento non disgiunto dagli immancabili conflitti che, pur non approdando – verosimilmente a causa delle modeste potenzialità economiche dei pastai – alla creazione di un'arte indipendente, impone tuttavia una riorganizzazione complessiva della materia³¹. In questo caso, dunque, la tutela di un paratico maggiore va a scapito degli specifici interessi di una parte dei corporati, tanto che i «pastinari» sopravvivono come circoscritto segmento produttivo inglobato a tutti gli effetti nell'arte bianca³².

Considerato che, per secoli, il regime alimentare di gran parte della popolazione si regge, almeno nell'area mediterranea, sul binomio panevino³³, appare pienamente giustificata l'attenzione riservata al processo

³⁰ Si tratta di paste alimentari essiccate di farina o di semola di grano, i cosiddetti «formentini sottili e altri tipi di pasta fini lavorati alla genovese». A.S.P., Comune, Arti, b. 1864, *Tariffa per la fabbricazione e vendita della pasta venale*. Tale produzione testimonia «l'esistenza, ai diversi livelli sociali, di usi alternativi della farina (come cibo elementare o consumo voluttuario), [vera e propria] istituzionalizzazione all'interno della struttura annonaria, con l'ausilio delle stesse figure preposte alla panificazione». Cfr. R.P. CORRITORE, *La naturale «abbondanza»*, cit., pp. 175-176.

³¹ In base alle nuove regole, ad ognuno dei trenta operatori legittimamente ammessi all'arte verrà assegnato un determinato numero, precludendo di fatto nuovi ingressi, salvo in caso di morte o dimissioni di un corporato già presente. È fatto, inoltre, espresso divieto a ciascun «pastinaro» di utilizzare più di tre torchi e di cedere il proprio numero in caso di rinuncia all'esercizio dell'arte. *Ibidem*, b. 1874, *Nuove provvidenze per sistemare in avvenire l'accettazione di quelli che aspirano ad entrare nel numero dei pastinari dipendenti dall'arte dei fornai da pan venale*.

³² La dipendenza dei pastai dall'arte dei fornai «da pan venale» viene formalizzata da un decreto del 7 novembre 1797, in cui si stabilisce altresì l'obbligo, per ciascun «pastinaro», del pagamento all'arte bianca di una somma pari a 50 lire a «titolo di ricognizione». *Ibidem*.

³³ Il vino offre, infatti, un insostituibile apporto calorico e vitaminico. «L'enorme consumo di questa bevanda da parte dei ceti poveri si spiega proprio col fatto che essa costituiva un alimento energetico a costo relativamente basso». Cfr. G.L. BASINI, *Storia economica*, cit., p. 25.

che dalla viticoltura approda alla vendita del prodotto finito: il vino. Procedendo da monte verso valle, l'attività in questione si snoda attraverso la vinificazione e la successiva commercializzazione nei locali deputati allo smercio della bevanda stessa – le osterie – veri e propri centri di aggregazione sociale in cui trovano sfogo le propensioni ludiche ed edonistiche dei ceti meno abbienti³⁴. Per quanto concerne la prima fase, emerge evidente l'analogia con il processo produttivo del pane: al pari dei flussi cerealicoli, anche l'afflusso delle uve *intra muros* è, infatti, attentamente regolamentato e, allo scopo di prevenire possibili frodi, nel gennaio 1760 viene introdotto l'obbligo di condurre le uve in città già ammostate³⁵ e sistemate entro appositi contenitori di capacità prestabilita, le cosiddette «castellate»³⁶. Del pari, è espressamente vietata la vendita diretta ai privati che, sfuggendo ad ogni tipo di controllo da parte delle autorità preposte, avrebbe potuto celare pericolose sofisticazioni. Le disposizioni settecentesche, finalizzate alla trasparenza della commercializzazione, vengono apertamente osteggiate dai venditori meno onesti e, non a caso, all'allontanamento del Du Tillot, saranno ripristinate le antiche consuetudini. In un'ottica di chiara matrice mercantilistica³⁷, l'importazione di vini esteri è gravata da pesanti oneri daziari e subordinata all'ottenimento di una preventiva licenza³⁸. Un ulteriore aspetto sul quale si concentra l'attenzione delle autorità è la disciplina dell'attività delle botteghe di mescita³⁹, in cui alle disposizioni di carattere strettamente econo-

³⁴ Anche nelle osterie parmensi sono frequenti più o meno cruenti episodi di violenza. Cfr. F. RAZZETTI, *Osti ed osterie di Parma del Settecento in una cronaca inedita*, in «Aurea Parma», gennaio-giugno 1962, pp. 87-90.

³⁵ A.S.P., Comune, Gridario, b. 2148, *Editto in materia dell'uve e introduzione di esse in città nel tempo delle vendemmie*. Al contrario, nella vicina Piacenza le uve sono condotte ancora integre al mercato in appositi recipienti, aperti nella parte superiore, denominati «navazze».

³⁶ La «castellata» era una botte allungata di grandi dimensioni – di capacità compresa tra gli otto e i nove quintali – posta su un carro trainato da buoi, utilizzata appunto per il trasporto dell'uva pigiata.

³⁷ Sui principî cardine della dottrina mercantilistica, rimando a A. DE MADDALENA, *Il mercantilismo*, in «Storia delle idee politiche, economiche e sociali» diretta da L. Firpo, vol. V, Utet, Torino, 1980, pp. 630-705 e U. MEOLI, *Lineamenti di storia delle idee economiche*, Utet, Torino, 1978, pp. 57-78.

³⁸ Analogamente, è fatto divieto agli osti e ai bettolieri di acquistare vini forestieri fino al completo esaurimento delle scorte prodotte nello Stato. A.S.P., Comune, Gridario, b. 2150, *Avviso per i vini forestieri*, 18 maggio 1776.

³⁹ Anche a Parma, fin dal medioevo è attestata l'esistenza di numerose *tabernae*, concentrate soprattutto lungo la via Claudia (l'attuale via Emilia), passaggio obbligato per raggiungere Roma, mèta privilegiata per i pellegrini che, nelle locande du-

mico si affiancano finalità sociali e di salvaguardia della quiete pubblica. Individuando nello smodato consumo di vino la principale causa del ridestarsi degli istinti deteriori del sanguigno popolino, fin dall'età comunale era stata emanata una rigorosa regolamentazione, articolata su una serie di divieti, volti a prevenire le frequenti turbolenze⁴⁰. Nell'intento di scoraggiare le diffuse adulterazioni perpetrate dagli osti – inclini, non di rado, a propinare un prodotto annacquato – è prevista l'ispezione settimanale di tutte le taverne urbane⁴¹. Nonostante un'attività plurisecolare, soltanto nel 1738, con la pubblicazione degli «Statuti, e capitoli da osservarsi inviolabilmente ed in perpetuo dall'arte degli osti di Parma» si procede ad una sistemazione organica dell'intera materia⁴². La tardiva redazione statutaria dimostra come, nei secoli precedenti, la categoria in oggetto – pur avendo acquisito un indubbio rilievo economico⁴³ – non fosse formalmente costituita in

cali, trovavano pure vitto e alloggio. Si ha notizia che nel 1400, l'anno del Giubileo, operassero ben 50 osterie sulla via Emilia fra Parma e Reggio. Cfr. L. PELIZZONI, *Albori e sviluppi dell'artigianato alimentare*, in G. GODI (a cura di), *Arti e mestieri a Parma dal medioevo al XX secolo*, Step, Parma, 1987, p. 155.

⁴⁰ Come ha efficacemente osservato Steven Kaplan: «al principio di mercato i politici opponevano la 'piazza di mercato': la piazza come luogo fisico e come insieme di prescrizioni che facevano capo, anche se non vi erano necessariamente limitate, al mercato come sito definito. Il principio di mercato non implicava un luogo consacrato allo scambio, mentre la piazza di mercato implicava una concentrazione materiale di beni e di protagonisti in un luogo fisso. Il principio di mercato richiedeva libertà da controlli e limitazioni mentre la piazza di mercato esigeva sorveglianza e regolamentazione. Il primo esaltava l'invenzione, il secondo la ripetizione. Il primo era fondamentalmente privato come etica e come pratica, il secondo era essenzialmente pubblico. Le transazioni riferite al principio di mercato erano chiuse (o celate) e avvenivano in uno spazio sociale aperto, mentre lo scambio nella piazza di mercato era aperto ed avveniva in uno spazio circoscritto. L'uno misurava i suoi successi in termini di profitto e l'altro in termini di ordine pubblico [...]. In un modo o nell'altro, ogni cosa relativa alla politica annonaria girava intorno alla piazza di mercato [...]. La sfera politica non si occupava della piazza di mercato per intralciare il commercio ma per sottometterlo e per moralizzarlo». Cfr. S.L. KAPLAN, *Principio di mercato e piazza di mercato nella Francia del XVIII secolo*, in «Quaderni storici», n. 58, aprile 1985, pp. 229-231. Alla luce delle precedenti considerazioni, ben si comprende la disposizione che vieta la vendita del vino entro i confini della piazza di mercato e, in ogni caso, dopo una certa ora della sera («post tercium sonum campanae»). Cfr. G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri*, Battei, Parma, 1899, p. 103.

⁴¹ Al riguardo, occorre ricordare che, oltre a pericolose ripercussioni sulla salute pubblica, la scadente qualità del vino ne avrebbe ostacolato la stessa commercializzazione al di fuori dei confini ducali.

⁴² A.S.P., Comune, Arti, b. 1875, *Statuti dell'arte degli osti*.

⁴³ Tale rilievo emerge indirettamente dalla cospicua contribuzione fiscale a carico del paratico. Un «Riparto sopra l'Arti della Città di Parma per occasione del dona-

corpo autonomo, sussistendo come corporazione di fatto, sprovvista del previsto riconoscimento da parte delle autorità ducali⁴⁴. Tale lacuna affonda le radici nel peculiare contesto del libero Comune, in cui la costituzione formale assicurava importanti diritti politici che si sostanziano nell'attiva partecipazione alla vita comunale, privilegio che non poteva, evidentemente, essere riconosciuto ai disprezzati *tabernarii*, marchiati come *personae infames et humiles* esercitanti una *ars vilis* e, come tali, indegni di partecipare alla vita pubblica⁴⁵. Nonostante il dettato statutario settecentesco, nell'intento di salvaguardare la «quiete e il decoro»⁴⁶ del nuovo paratiro, ne precluse l'accesso alle persone di dubbia moralità⁴⁷, è sempre più frequente l'intervento delle autorità ducali, volto non solo a prevenire disordini ma pure a tutelare la salute collettiva⁴⁸.

Nella fase distributiva interviene un'altra corporazione, quella dei brentatori⁴⁹, incaricati del trasporto delle uve e del vino mediante ap-

tivo fatto a S.A.S. dalla Città stessa l'anno 1660» evidenzia, infatti, come gli osti figurassero tra le categorie più tassate, superati soltanto dai «mercanti da panno, da seta e marzari», dai lardaroli, dagli speciali e dai callegari. Cit. in G. MICHELI, *Le corporazioni*, cit., pp. 123-124.

⁴⁴ Il mancato riconoscimento formale è comune ad altri corpi – tra cui tintori, ortolani e venditori di panni vecchi – elencati nel citato riparto seicentesco. *Ibidem*.

⁴⁵ Non a caso, fin dall'età di mezzo tra i *mercimonia inhonesta* sono menzionati gli stessi locandieri. Cfr. B. GEREMEK, *L'emarginato*, in J. LE GOFF (a cura di), *L'uomo medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 410.

⁴⁶ A.S.P., Comune, Arti, b. 1875, *Statuti dell'arte degli osti*, cap. VIII. In tale sede, oltre all'obbligo del versamento di una tassa di ingresso pari a «scudi 4 da lire 7 e soldi 6 moneta corrente», vengono precisati i requisiti indispensabili per l'ammissione: avere compiuto venticinque anni e aver abitato in città «o suoi Sobborghi per il distretto di 5 miglia almeno, per 4 anni continui con Casa aperta per tutto il corso di detto tempo». *Ibidem*.

⁴⁷ Tra queste, si fa esplicito riferimento a «donne pubbliche da partito, [ed] altre persone notoriamente infami». *Ibidem*.

⁴⁸ Già qualche mese dopo la formale costituzione dell'arte degli osti, viene stabilita una netta distinzione tra osterie e bettole: le prime sono contrassegnate da una immagine dipinta o intagliata esposta davanti all'entrata della bottega, mentre l'insegna dei locali più modesti – nella fattispecie, le bettole, che svolgono la loro attività in luoghi remoti – deve limitarsi all'essenziale simbolo di frasca o cerchio. A.S.P., Comune, Gridario, b. 2149, «Grida per l'arte degli osti», 25 giugno 1768. Ancora all'inizio dell'Ottocento, si tenta di porre un freno al proliferare delle locande, stabilendone il numero chiuso ed imponendo il divieto di esercitare tale mestiere senza la prevista licenza governativa, subordinata, oltre che al limite massimo di esercizi consentiti nella città, pure all'integrità morale del richiedente e ad una idonea scelta in termini di distanza minima tra due esercizi. A.S.P., Comune, Arti, Gridario, b. 2153, grida del 25 settembre 1802.

⁴⁹ La scelta del protettore dell'arte – s.Alberto – ha origini davvero curiose che

positi contenitori, le cosiddette brente⁵⁰. Tra le principali disposizioni settecentesche tese a delimitarne la sfera di competenza, occorre ricordare un avviso del 1747 che, rinnovando precedenti provvedimenti, proibisce a coloro che comprano o vendono vino in città di servirsi di persone non iscritte all'arte dei brentatori⁵¹. Analogamente, circa dieci anni dopo, viene fatto espresso divieto agli osti di consegnare denaro a coloro che trasportano il vino poiché soltanto al pagamento nelle mani del venditore è riconosciuto un effetto pienamente liberatorio⁵². I brentatori, a loro volta, lamentavano da tempo l'esiguità del compenso⁵³, invocando una congrua integrazione consistente in un determinato quantitativo di prodotto per ogni trasporto effettuato. Tale pretesa, considerata eccessiva, aveva scatenato le proteste degli osti, ai quali, non di rado, veniva sottratta una quantità di vino eccedente quella richiesta⁵⁴. Si arriva così all'agosto 1779, quando viene pubblicata una grida che vieta ai brentatori di pretendere la benché minima

sfumano nella leggenda. Si narra, infatti, che nel 1279 morisse «certo Alberto di Bergamo, di professione brentatore in Cremona e grande bevitore. Per tutta la Lombardia era fama che egli avesse compiuto veri e propri miracoli, perciò i nostri brentatori vollero recarsi e in gran numero sulla tomba del collega miracoloso. Ritornati, pieni di novella divozione, si raccolsero nella chiesa di San Pietro, ove narrarono ai rimasti le gloriose e miracolose gesta del bergamasco defunto. Tutti ne rimasero ammirati e subito stabilirono fosse dipinta l'immagine del santo brentatore nella tribuna della chiesa. In seguito, per le molte offerte raccolte, comperarono, con 300 imperiali, le antichissime case della famiglia dei Malebranchi presso la chiesa di Santo Stefano e vi fondarono un Ospedale intitolandolo a Frate Alberto. Il nostro Salimbene, non solo mette in dubbio la potenza miracolosa di Frate Alberto, brentatore a Cremona, bergamasco; ma asserisce che i nostri Brentatori equivocarono con altro S. Alberto carmelitano, che veramente fu santo uomo. Comunque sia, il culto decretato al santo brentatore ingrandì e Santo Alberto fu chiamato protettore della loro Arte». Cfr. A. EMANUELLI, *Osterie parmigiane*, Acc. Editoriale Invalidi, Parma, 1924, pp. 83-84.

⁵⁰ Gerle munite di bretelle ricurve in legno in grado di contenere circa 50 litri di liquido. Fin dall'età comunale, questo paratico svolgeva, altresì, l'importante incarico di spegnimento degli incendi – allora assai frequenti a causa del largo impiego del legno nell'edilizia – utilizzando, appunto, le gerle come veri e propri serbatoi idrici. Al riguardo, gli statuti municipali stabilivano che «brentatores teneantur et debeant venire cum brentis et aquam portare ad ignem extinguendum, quando et quociens esset in civitate vel burgis, poena et banno decem sol. parmen. pro quolibet et qualibet vice». Cit. in G. MICHELI, *Le corporazioni*, cit., pp. 48-49.

⁵¹ A.S.P., Comune, Gridario, b. 2146, avviso del 13 maggio 1747.

⁵² *Ibidem*, b. 2148, avviso del 21 giugno 1758. Nei giorni di mercato i brentatori dovevano presentarsi puntualmente in piazza della Ghiaia tenendosi a disposizione del pubblico mentre spettava all'anziano dell'arte stabilire il loro avvicendamento nel trasporto del vino. *Ibidem*, provvisori del 17 agosto 1761.

⁵³ Questo era fissato in cinque soldi per ogni brenta di vino scaricato nelle osterie.

⁵⁴ *Ibidem*, b. 2150, «Grida per li brentatori», 14 agosto 1779.

parte del vino trasportato, sotto pena dell'espulsione dall'arte e della reclusione. Purtuttavia, riconosciuta di fatto l'inadeguatezza della loro mercede, viene raddoppiato il compenso precedentemente pattuito, stabilendo severe sanzioni a carico degli inadempienti⁵⁵.

Il trionfo del superfluo, «puro piacere e delizia al gusto umano»

Una volta accennato alle principali controversie che interessano le corporazioni operanti nella produzione e distribuzione delle derrate di prima necessità, è opportuno dare uno sguardo alla peculiare regolamentazione del mercato dei generi alimentari voluttuari, un'area che va decisamente espandendosi e differenziandosi nel corso del Settecento. Non a caso, uno dei conflitti più accesi e significativi – in quanto emblematico di una importante svolta nella storia del costume – è quello che oppone gli speciali ai caffettieri, originariamente inclusi nella generica categoria dei «venditori di acque rinfrescative»⁵⁶. Motivo del contendere è la creazione di una specifica arte deputata alla preparazione e vendita dei nuovi prodotti diffusi dalla «civiltà delle buone maniere»⁵⁷: tè, caffè, cioccolato, sorbetto⁵⁸ e dolci non rientranti nel tradizionale *jus privativo* del declinante corpo dei «festari», cui spettava da secoli la produzione e commercializzazione delle paste dolci, le cosiddette «feste»⁵⁹. L'aspirazione dei caffettieri a costi-

⁵⁵ Nella fattispecie, era previsto il pagamento di una tariffa doppia – da cinque a dieci soldi – rispetto a quella precedentemente stabilita. *Ibidem*.

⁵⁶ Si tratta di bevande dissetanti, ottenute dal succo di vari frutti – uva acerba (il cosiddetto «agresto»), poponi, limoni, arance, cedri, marasche e fragole – o dalla distillazione dei semi di alcune piante aromatiche come la cannella, l'orzo germogliato e l'aneto (denominato «finocchio marino»), talora aromatizzate con petali di rosa macinati, fiori d'arancio, chiodi di garofano e gelsomino.

⁵⁷ In proposito, si veda N. ELIAS, *La civiltà delle buone maniere*, Il Mulino, Bologna, 1982 e W. SCHIVELBUSCH, *Storia dei generi voluttuari. Spezie, caffè, cioccolato, tabacco, alcol e altre droghe*, Mondadori, Milano, 1999.

⁵⁸ La sua diffusione nel Parmense si deve principalmente a Luisa Elisabetta di Francia, moglie di Filippo di Borbone. Cfr. V. BOCCHI, *Vitalità e decadenza della spezieria*, in G. GODI (a cura di), *Arti e mestieri*, cit., p.149.

⁵⁹ Il giusprivativo includeva vari tipi di «paste alimentari fresche in falde, non fermentate, di farina di frumento, ordinariamente all'uovo», tra cui, appunto, le «feste», dolci di pasta sfoglia ripieni preparati con mele, zucchero e spezie e le «offelle», confezionate con formaggio, uova, uva passa, zucchero, cannella e zafferano. Al riguardo, cfr. R.P. CORRITORE, *La naturale «abbondanza»*, cit., p. 173. Gli statuti dell'arte dei «festari», piccoli artigiani e rivenditori ambulanti di «robbe dolci», risalgono al 1605 e prevedono, fra l'altro, il divieto di smerciare paste dolci sul sagrato delle chiese in

tuirsi in corpo autonomo appare, peraltro, legittima e del tutto in linea con le emergenti mode dell'età dei Lumi ma deve fare i conti con l'accanita resistenza dell'autorevole collegio degli speciali⁶⁰. Costoro, rifacendosi agli statuti cinquecenteschi, sostengono che i prodotti esotici debbano essere inclusi a pieno titolo nelle diverse «confezioni e decozioni» distintamente elencate nella fonte in oggetto e, in quanto assimilabili ai «corroborativi e preservativi dell'individuo umano», automaticamente rientranti nel loro giusprivativo⁶¹. Lo stesso irrisorio ammontare della quota di colletta⁶² gravante sui caffettieri rispecchia, di per sé, il modesto giro d'affari conseguente ad un ristretto ambito produttivo, circoscritto appunto alle sole «acque rinfrescative»⁶³. La risposta a questa ferma presa di posizione non si fa attendere e verte sostanzialmente sul presupposto concettuale che i generi in questione – strettamente voluttuari e di «puro piacere e delizia al gusto umano»⁶⁴ – non presentino alcuna attinenza con i medicinali. Si tratta, infatti, di bevande «più tosto deliciose ed introdotte per la vita voluttuosa, et delicata che sana [e che, in quanto tali], non altra connessione tengono coi medicinali se non che quella appunto tengono li erbaggi, fiori, radiche, e simili, che vendonsi pubblicamente dalli Ortolani, da' quali non si esige certamente veruna sorta di contribuzione da' Sig.ri

occasione delle festività, ad evidente pregiudizio dell'attività in oggetto, in quanto proprio in tali giorni la gente comune era più propensa ad acquistare dolci. «Il ruolo particolare di questi artigiani, fabbricare dolci da presentare alle sagre e alle feste, la denominazione stessa di una parte della loro produzione, le feste, testimoniano il carattere straordinario, non quotidiano, di questo tipo di consumo». *Ibidem*. Forse anche a causa del ridotto giro d'affari, verso la metà del XVIII secolo l'arte in questione decade e, nel 1742, viene sostituita da quella degli «offellari», una corporazione di fatto che rivestirà comunque un rilievo secondario nel panorama corporativo parmense. A.S.P., Comune, Arti, b. 1850, *Statuti dell'arte dei festari*.

⁶⁰ Sulle fasi più accese della controversia, rimando a C. BARGELLI, *Arcani segreti, mirabolanti virtù. L'arte degli speciali a Parma nel secolo dei lumi*, in «Storia economica», anno II (1999), n. 2, pp. 364-373.

⁶¹ A giudizio degli speciali, tale interpretazione sarebbe stata accolta in una espressa pronunzia della Sacra Rota. A.S.P., Comune, Arti, b. 1895, memoriale presentato dal Collegio degli speciali in data 9 ottobre 1743.

⁶² Si tratta di una forma di imposizione fiscale, originariamente straordinaria, che deve essere versata annualmente e nei termini prescritti da qualsiasi «persona, Corpo od Università». Si veda, ad esempio, B.P.P., Gridario Generale, vol. XV, grida del 28 luglio 1750.

⁶³ Ricordiamo che, tra il 1752 e il 1775, i «venditori di acque rinfrescative» versano annualmente una colletta ordinaria pari a 160 lire contro le 2395.06.03 pagate dagli speciali, le 1604.07.06 dagli osti e le 289.17.00 corrisposte dal collegio degli offellari. A.S.P., Comune, Arti, bb. 1857-1900, vari elenchi.

⁶⁴ *Ibidem*, b. 1895, memoriale presentato dai caffettieri in data 26 settembre 1744.

Speziali, non ostante che la loro arte si serva alle volte di simili naturali, e dirsi possano in qualche forma alla medicina attinenti»⁶⁵. Si fa inoltre presente con sottile ironia che, qualora venissero accolte le pretestuose argomentazioni degli aromatarî, non «passerebbe gran tempo che, dilatando le fimbrie, [costoro] addimanderebbero d'averne per subordinati anche li Cuochi, e simili altre Persone, che con manipolazione di Droghe formano Paste, Bevande, e simili altre cose»⁶⁶. Per quanto attiene, infine, alla contestata genuinità, appare di per sé eloquente il favore incontrato dalle raffinate decozioni settecentesche, preparate con cura ed apprezzate anche dai palati più esigenti⁶⁷. Di anno in anno la disputa si fa sempre più serrata e senza esclusione di colpi finché, dopo reiterate istanze da ambo le parti, nel giugno 1751, gli operatori del superfluo – «stanchi di soggiacere ora ad una, ora ad un'altra Arte in virtù di antichi e ostentati Statuti, [essendosi la loro arte] estesa e diventata importantissima»⁶⁸ – chiedono ed ottengono la creazione del nuovo paratîco dei «Professori nella fabbricazione e manipolazione di sorbetti e gelati d'ogni sorta, acque rinfrescative, bevande di caffè, thè, cioccolato, sciroppati e dolci d'ogni specie confettati, di puro piacere e delizia al gusto umano»⁶⁹. Vale la pena di sottolineare come il conflitto in esame – ben al di là della endemica conflittualità alimentata dalle affinità merceologiche o dall'appartenza alla medesima filiera produttiva – trascenda decisamente l'ambito strettamente economico per assumere i tratti di uno scontro tra vecchio e nuovo, fra tradizione e mode emergenti, tra gli aspetti più retrivi del sistema dello *jus privativo* e la spinta ad una graduale apertura dei mercati. E non è certo casuale che la controversia si inasprisca proprio durante il secolo dei lumi. In un contesto ancora largamente improntato al protezionismo – ravvisabile, ad evidenza, nella rigidità del sistema annonario – lo statuto della neonata arte presenta alcuni aspetti

⁶⁵ *Ibidem*. Più specificamente, la linea di difesa dei caffettieri argomenta che il cioccolato non «viene da essi [caffettieri] formato» e, di conseguenza, soltanto chi lo prepara dovrebbe pagare la relativa contribuzione, mentre il tè e il caffè, essendo semplici, necessitano di qualche forma di manipolazione come «tutte le cose all'umano vitto necessarie». Le ragioni addotte dagli speziali appaiono, pertanto, del tutto prive di fondamento, tanto che i caffettieri chiedono di «conservare il loro pacifico possesso d'indipendenza e di libertà, in cui sono sempre stati, ed intendono di essere mantenuti». *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*, memoriale senza data presentato dai caffettieri.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ *Ibidem*, b. 1861, *Statuti e capitoli dell'Arte dei Caffettieri*.

sicuramente innovativi, appalesando chiari segni di flessibilità e di vitalità. L'esercizio della professione deve essere, infatti, orientato da «superiori principî di libertà e indipendenza»⁷⁰ e, nel ribadire come «non intendono li ricorrenti [...] di introdurre alcuna ragione o diritto privativo ma unicamente di essere un'Arte indipendente [...] e di potere esercitare le loro manipolazioni e preparazioni e vendita senza dipendenza alcuna»⁷¹, si riconosce esplicitamente una prioritaria tutela all'iniziativa privata. Viene pertanto stabilito che, una volta accertata la specifica idoneità, chiunque, anche senza la preventiva iscrizione al paratico, possa iniziare l'attività, limitandosi a precisare per quali prodotti intenda esercitare il mestiere, con l'unico vincolo del rispetto di una congrua distanza tra una bottega e l'altra⁷². L'innovativa regolamentazione – promossa, come detto, dagli stessi corporati – va interpretata alla luce del precipuo carattere dell'emergente genere merceologico, coincidente con uno specifico segmento del mercato dei beni voluttuari, ovvero «non necessari all'umano vivere quotidiano»⁷³. È comprensibile come la nuova attività, immune per le intrinseche caratteristiche della domanda dagli assilli e dalle pressioni che incombono sulla produzione e sullo smercio delle derrate di prima necessità, possa beneficiare di una maggiore duttilità organizzativa, in linea con le aspirazioni liberistiche che permeano il secolo dei lumi. Il condizionamento esercitato dal pensiero economico coevo pare comunque evidente: basti pensare, a titolo comparativo, all'organizzazione produttiva predisposta, circa un secolo e mezzo prima, per l'arte dei «festari» – anch'essa operante a pieno titolo nell'area del superfluo – basata su una serie di norme e regole ancora solidamente imperniate sui tradizionali principî del giusprivativo⁷⁴. Nella fattispecie, l'inasprita conflittualità settecentesca, tesa a rimettere in discussione e a modernizzare assetti produttivi ormai anacronistici, sfocia in una più funzionale articolazione del mercato dei generi voluttuari: l'antico paratico dei «festari» conserva la produzione delle tradizionali paste dolci

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*, cap. I.

⁷² «Coloro che vorranno aprire bottega di caffettiere dovranno aver l'attenzione di non mettersi nell'immediata vicinanza di altre simili botteghe già aperte e, in caso di lamentele ed opposizioni, sarà compito degli Ufficiali di stabilire, con equità, la distanza da rispettare. Simile disposizione dovrà essere pure rispettata da quelli che apriranno bottega in luogo diverso da quello precedente, non potendo essi mettersi né vicino né di fronte a caffettieri già presenti». *Ibidem*, cap. X.

⁷³ *Ibidem*, cap. I.

⁷⁴ *Ibidem*, b. 1863, *Statuti dell'arte dei festari*.

mentre alla nuova arte dei caffettieri compete la preparazione e lo smercio dei coloniali⁷⁵. Per tutto il XVIII secolo, peraltro, il consumo di tali prodotti – cui non sono aliene pregnanti valenze di status sociale⁷⁶ – è ristretta prerogativa dei ceti più abbienti e soltanto nel corso del secolo seguente coinvolgerà strati via via più ampi di popolazione⁷⁷. Già dal Settecento, tuttavia, si assiste all'inarrestabile diffusione degli sfavillanti e raffinati locali alla moda – i caffè – che la «civiltà delle buone maniere» oppone ostentatamente alle fumose penombre delle vecchie osterie. Ritornando al tema principale, è palese come le tumultuose vicende vissute dalla corporazione degli speciali siano emblematiche di una dura battaglia combattuta in nome dell'ostinata difesa di interessi da più parti contrastati. Negli ultimi decenni del secolo, infatti, è la volta dei «droghieri e fondachieri» che, nell'intento di estendere progressivamente la propria attività tramite l'importazione, non solo di spezie ma anche di essenze e medicinali, sottraggono di fatto agli aromataria la tradizionale privativa sui profumi, aromi e sostanze medicinali⁷⁸. Purtuttavia, le minacce non provengono sol-

⁷⁵ Nei decenni seguenti la «pasticceria vera e propria sarà comunque predominio incontrastato di personale straniero e di un'attività specifica in città si può parlare solo con il sorgere dell'Arte de' Caffettieri nel 1751». Cfr. L. PELIZZONI, *Albori e sviluppi*, cit., p. 176. Vale la pena di ricordare che una ben circoscritta, ma non irrilevante, nicchia di mercato – coincidente con la preparazione della spongarda, degli «spongardini reali», dei mostaccioli e di altri elaborati dolciumi – viene riconosciuta anche agli ecclesiastici. Si tratta di una produzione ristretta ed elitaria, destinata a soddisfare i raffinati palati degli stessi regnanti e degli alti dignitari ducali. Cfr. C. BARGELLI, *Arcani segreti*, cit., p. 356.

⁷⁶ «Sul continente «l'uso del tè, del caffè e della cioccolata rimase confinato alle classi superiori sino alla fine del secolo XVIII». Cfr. C.M. CIPOLLA, *Storia economica*, cit., p. 274.

⁷⁷ La progressiva affermazione di bevande calde non alcoliche – caffè, tè, cioccolata – si ricollega in parte alle proprietà riconosciute a tali generi, in particolare al caffè, corroborante della concentrazione e dell'attenzione, un simbolo di risveglio antitetico al sopore indotto dalle bevande alcoliche. Come osserva Schivelbusch: «L'umanità perduta nelle nebbie dell'alcol si risveglia alla ragione borghese, riacquistando tutta la sua capacità lavorativa [...]. Impregnando il corpo esso provoca, dal punto di vista chimico-farmacologico, ciò che il razionalismo e l'etica protestante ottengono dal punto di vista ideologico-spirituale. Attraverso il caffè il principio razionalistico trova l'accesso alla fisiologia dell'uomo e lo configura in modo corrispondente alle proprie necessità. Il risultato che ne consegue è un corpo che funziona secondo le nuove esigenze, un corpo razionalistico, borghese-progressista». Cfr. W. SCHIVELBUSCH, *Storia dei generi*, cit., pp. 39 e 46.

⁷⁸ Appare significativa, in proposito, la comparazione tra le successive tariffe emanate in materia – la «Tassa interinale de' medicinali» del 2 luglio 1798, la «Tassa interinale da osservarsi in avvenire dagli Speciali in ordine al prezzo e valore delle sot-

tanto dalle vibranti rivendicazioni dei «venditori di acque rinfrescative» e dalle osteggiate ingerenze dei droghieri ma altresì da insospettabili antagonisti, solitamente immersi nel silenzio appartato dei chiostrì e assorbiti dalla cura delle anime piuttosto che dalle convulse vicende del mondo. Più o meno negli stessi decenni in cui ferve la disputa con i caffettieri, gli epigoni di Panacea devono infatti sostenere un'accesa vertenza con i monaci benedettini del cenobio di s. Giovanni Evangelista, entro le cui austere mura operava, fin dal medioevo, una rinomata spezieria, una industriosa officina della salute da cui uscivano i più svariati impiastri, unguenti, balsami e infusi tesi a lenire le affezioni del corpo. Il favore e i crescenti consensi acquisiti nel corso dei secoli dall'«aromataria» ecclesiastica attizzano, soprattutto nel Settecento, l'acredine degli speciali i quali, nel timore di vedersi sottratta una parte della clientela, non esitano ad accusare i religiosi di traffici disonorevoli e incompatibili con la dignità dell'abito talare. Se ciò non bastasse, le stesse agevolazioni fiscali tradizionalmente accordate agli ecclesiastici – la cui attività sfuggiva ai minuziosi controlli e alle pesanti limitazioni che condizionavano la produzione e il commercio dei medicinali⁷⁹ – consentono la vendita sottobanco a prezzi inferiori con conseguenti lauti profitti. In altri termini, gli aromatarì ritengono del tutto inaccettabile che soggetti non iscritti all'arte possano infiltrarsi in un settore che, più di altri, richiede approfondite

tonotate preparazioni e droghe medicinali (12 novembre 1806) e la «Nota di Droghie e Sostanze medicinali che possono essere ritenute e spacciate dai Droghieri e Fondachieri [...] in conformità dei Sovrani Decreti l'uno dell'11 ottobre 1817 e l'altro del 23 agosto 1830» (20 maggio 1846) – da cui si evince come, nella prima metà dell'Ottocento, i droghieri avessero ormai acquisito la facoltà di vendere oltre duecento sostanze di importazione. A.S.P., Comune, Arti, bb. 1895-1896.

⁷⁹ Il controllo in oggetto, finalizzato alla tutela della salute pubblica, si estende dalla manipolazione delle sostanze di base alla verifica del complesso strumentario utilizzato fino alla vendita del prodotto finito. Un bando del 1623 impone, ad esempio, che ogni speciale «debba haver le Bilancie, e Pesi delle cose medicinali appartati dall'altre in una cassetta; et che tutti li detti pesi, et anco li grani siano d'Ottone, e non d'altra materia, et siano agiustate per mano dell'Artefice, et approvati dal [...] Collegio de' Medici». A.S.P., Gridario, b. 27, «Bando per li Speciali di Parma et Contado», 12 luglio 1623. Il sistema vincolistico raggiunge il culmine nella periodica emanazione delle tariffe dei medicinali fissate dagli stessi speciali con la successiva approvazione delle autorità competenti animate, a loro volta, dalla convinzione che sarebbe «soggetto a non poco eccesso il prezzo dei medicinali, lasciandolo in arbitrio di chi li compone e dispensa». *Ibidem*, vol. 62, «Tassa, Ordini e Regole [...] da osservarsi dalli Speciali della Città di Parma e suo Territorio, per il prezzo delli Medicamenti Galenici e Spargirici, ecc.», 12 ottobre 1722.

competenze e un lungo tirocinio di bottega⁸⁰. La sdegnata reazione dei benedettini – volta soprattutto a respingere qualsiasi deliberata finalità di lucro – non si fa attendere, tanto che, tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, divampa una concitata diatriba che, tra fasi alterne, sfocerà nella dichiarazione di liceità dell'attività ecclesiastica, sancita da due brevi papali emanati da Benedetto XIII nel 1728 e da Clemente XII nel 1734⁸¹. Ancora una volta, dunque, gli speciali sono costretti a deporre le armi: sotto la spinta disgregatrice della conflittualità si incrina così un secolare e monolitico patrimonio di conoscenze che sarà disperso in vari rivoli alimentati, non solo dall'incipiente avvento della specializzazione scientifica, ma pure dal mutare delle mode e dei tempi.

«*Callegari*», *calzolai e ciabattini: una lotta per la pelle*

Il rilievo del settore conciario nel mercato urbano pre-industriale, sia dal lato dell'offerta che della domanda, è stato più volte sottolineato, fornendo lo spunto a ricerche approfondite, sia su scala locale che nazionale⁸². In particolare, ampio spazio è stato dedicato all'analisi degli aspetti, non soltanto strettamente economici ma pure tecnici e organizzativi, che caratterizzano le varie fasi di un processo produttivo in cui intervengono più operatori.

Un comparto ampio e affollato, dunque, in cui divengono «fisiologicamente» inevitabili le controversie, gli aggiustamenti e i processi di negoziazione tesi a ricomporre, di volta in volta, gli interessi e le necessità dei diversi artigiani operanti nel settore. Anche a Parma, in analogia con gli altri capisaldi della manifattura urbana, il comparto in questione coinvolge antichi e prestigiosi paratici – callegari⁸³, pel-

⁸⁰ In proposito, il citato bando del 12 luglio 1623 prevede un tirocinio di bottega pari a sei anni, alfabetizzazione ritenuta indispensabile per superare l'esame finale. *Ibidem*, «Bando per li Speciali», cit., cap. VII.

⁸¹ Cfr. V. BOCCHI, *Vitalità e decadenza*, cit., p. 146.

⁸² Si veda, per tutti, AA.Vv., *La conceria in Italia dal Medioevo ad oggi*, Milano, 1994. Tra i più recenti studi riferiti a specifici contesti urbani, mi limito a ricordare A. GRANDI, *La pelle*, cit.; E. MERLO, *Le corporazioni*, cit.; C. PONI, *Norms and disputes*, cit.; A. VIANELLO, *L'arte dei calegheri e zavateri di Venezia tra XVII e XVIII secolo*, in «Memorie della classe di scienze morali, lettere ed arti», vol. LXIX, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1993.

⁸³ L'arte dei callegari – che accoglie i conciatori e trafficanti di pellami – è una delle più antiche, già regolamentata nella *Determinatio compositionis mercadanciae* del

licciai⁸⁴ e calzolai⁸⁵ – nonché gruppi professionali meno rilevanti come ciabattini, sellai e guantai⁸⁶, ciascuno portatore di un sapere specifico affinato durante l'alfabetizzazione di bottega. A testimonianza della notevole importanza di questo ramo produttivo, fin dall'età comunale i pellicciai e i calzolai identificavano due delle quattro arti maggiori⁸⁷ che, in quanto tali, esercitavano una profonda influenza sulla vita economica e politica cittadina. Già gli statuti municipali duecenteschi, riallacciandosi ad una tradizione antica, fissavano minuziose regole cui occorreva attenersi nella produzione delle calzature⁸⁸. Gli stessi statuti dell'arte dei callegari, risalenti al 1473, oltre a specifiche disposizioni attinenti al processo di fabbricazione dei cuoi, dedicavano particolare attenzione alla salvaguardia del livello qualitativo⁸⁹, prevedendo, a tal

1215 contenuta negli statuti comunali duecenteschi. Cfr. G. MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni parmensi*, Deputazione di storia patria, Parma, 1913, pp. VI-VII.

⁸⁴ Mentre ai callegari spetta la concia delle pelli di animali di grandi dimensioni, i «pellizzari» lavorano soltanto le pelli di agnello, di pecora, di castrato, di capra, di capretto e di vitello di peso inferiore alle sedici libbre. I pellami così ottenuti vengono utilizzati nell'abbigliamento o come accessori ad uso militare. Ai pellicciai spetta, altresì, la confezione di pellicce, quasi sempre interne, in zibellino, ermellino, scoiattolo, lince, lupo e, per la clientela meno facoltosa, in agnello o montone. A.S.P., Fondo Commercio, b. 2, anno 1703.

⁸⁵ L'arte dei calzolai, il cui protettore è s.Crispino, è anch'essa regolamentata dagli statuti comunali duecenteschi. Il rilievo di questo paratico emerge indirettamente da una lapide, risalente al 1256, tuttora esistente sotto il porticato del vecchio ospedale cittadino, in cui è riportata una convenzione stipulata dallo stesso collegio con l'ospedale fondato all'alba del XIII secolo da Rodolfo Tanzi, in base alla quale ciascun corporato aveva diritto al ricovero e all'assistenza presso il suddetto nosocomio e a vari suffragi dopo la morte. Cfr. G. MICHELI, *Le corporazioni*, cit., pp. 57-58.

⁸⁶ I guanti, solitamente confezionati in pelle pregiata – il «cosiddetto 'moscadizzo', una particolare razza di cavallo col manto bianco cosparso di macchie nere» –, identificavano un «accessorio riservato agli aristocratici, tanto che, in occasione della festa di S. Ilario, veniva regalato, in segno di onoranza, un paio di guanti agli ufficiali delle arti». Cfr. C. FANTI, *Le botteghe dell'abbigliamento*, in G. GODI (a cura di), *Arti e mestieri*, cit., p. 104.

⁸⁷ Ad esse si affiancavano le arti dei beccai e dei fabbri-ferrai.

⁸⁸ Vale la pena di ricordare il pregnante significato simbolico della calzatura, considerata a tutti gli effetti un bene di prima necessità. Le soles, ad esempio, dovevano essere eseguite a regola d'arte, ovvero sia ampie e ben modellate al fine di garantire la massima confortevolezza. Cfr. D. ROCHE, *Il linguaggio della moda*, Torino, 1991, pp. 5-23. Negli statuti comunali si legge che «Potestas teneatur sacramento praeciso facere fieri secundum modum antiquum et inventum, qui est in Camera Communis, secundum quem antiquitus soleae calegariorum consueverint designari, et secundum quem extra signa ipsae soleae consueverunt esse amplae et longhae». Cfr. G. MICHELI, *Le corporazioni*, cit., p. 55.

⁸⁹ A tal fine, è vietata la concia delle pelli di porco sia per uso personale sia per

fine, periodiche ispezioni alle botteghe dei conciapelle⁹⁰. Il dettato statutario quattrocentesco, seppur circostanziato, si rivela tuttavia inadeguato alla regolamentazione di un settore in cui la difficoltà di contemperare interessi divergenti rappresenta un'intrinseca fonte di turbolenza e conflittualità. Dopo alcuni interventi normativi di secondaria importanza⁹¹, nel maggio 1758 si procede ad una riorganizzazione complessiva – finalizzata a rivitalizzare «uno dei migliori rami di commercio»⁹² – che, partendo dalla macellazione del bestiame, approda al confezionamento di capi di abbigliamento, calzature, guanti, selle e finimenti in genere⁹³. Allo scopo di rinvigorire le languenti manifatture ducali, viene espressamente vietata l'esportazione dei pellami grezzi⁹⁴ che, sottraendo la materia prima, costringe le concerie locali ad importare a caro prezzo il genere in questione⁹⁵ e, per converso, è pure

la successiva lavorazione da parte dei calzolari mentre è consentita la trasformazione dei pellami di importazione, suddivisi, a loro volta, in due categorie, ciascuna contraddistinta da un peculiare processo produttivo: i cuoi denominati «nostrani» (in realtà, provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna, dai Paesi Arabi e dagli Stati Tedeschi) e i cuoi spagnoli. Per entrambe le qualità la prima fase di lavorazione richiede almeno due mesi di concia nel sale mentre quella successiva prevede un trattamento distinto. I pellami nostrani sono sottoposti ad un primo periodo di tre mesi di salatura nella galla – immersione in una vasca colma d'acqua e polvere di scorza di quercia per abbrunirli – e ad un'ulteriore salatura per la durata di quattro mesi. Relativamente ai pellami spagnoli, invece, entrambe le fasi di lavorazione hanno una durata pari a quattro mesi. Cfr. G. MICHELI, *Gli statuti*, cit., *Statuta de l'Arte de la Caligaria*, capp. VI e VII, p. 318.

⁹⁰ Relativamente all'approvvigionamento, è fatto divieto di acquistare dalle beccherie cittadine più di una pelle per volta fino al soddisfacimento del fabbisogno di tutti i conciatori ubicati entro l'area urbana. *Ibidem*, cap. XVI, p. 320. Si precisa, inoltre, che «E pur quando omni homo fosse fornito o che non ne volessero più, allora cadauno altro cum licentia del dicto anziano ne possa tore una e più como parerà a lore». *Ibidem*.

⁹¹ Nel 1551, ad esempio, si stabilisce che «tutti i figli dei maestri, vivi e morti, presenti e futuri, s'intendono nell'arte compresi, senza pagamento, purché la esercitino e siano approvati. Possano anche essere eletti agli uffici ai quali è di nuovo rigorosamente vietato rifiutare». Cfr. G. MICHELI, *Le corporazioni*, cit., p. 56.

⁹² B.P.P., Gridario per materie, vol. XV, *Editto sopra i Corami per la Città e Stato di Parma*, 6 maggio 1758.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Si tratta di «Pelli Verdi e secche, [...] quelle tutte del genere Bovino, compresi i Vitelli, Suvini, Pecore, Capre, Capretti ed Agnelli». *Ibidem*.

⁹⁵ «Siccome le prime massime del Commercio riflettono ad assicurare nei Stati quei mezzi che possano renderlo più abbondante, e di troppo opponendosi ad un fino sì sagrosanto l'Estrazione delle Pelli Verdi e secche, che da questi Stati a Paesi Esteri succedeva, per causa della quale vedevasi diminuita la materia necessaria alla manifattura di Corami e Pellami, e con ciò veniva lo Stato costituito nella necessità

vietata l'introduzione e la lavorazione di pellami e corami forestieri che, ostacolando lo smercio del prodotto locale, reca «massimo pregiudizio» all'arte dei callegari⁹⁶. Vincolanti disposizioni sono introdotte anche a monte del processo produttivo e, in particolare, è fatto obbligo di consegnare alla dogana e al comarco⁹⁷ una precisa nota di tutti i capi di bestiame macellati. I pellami ottenuti dovranno tempestivamente affluire ai pubblici magazzini, ove verranno pagati in contanti «a norma della Tassa de' prezzi riconosciuti»⁹⁸, in attesa di essere rivenduti settimanalmente ai callegari e ai pellicciai nelle quantità rispettivamente assegnate⁹⁹. La raccolta in un unico luogo – nella fattispecie, i magazzini pubblici – consente di verificare *ex ante* se la disponibilità esistente sia in grado di soddisfare le esigenze delle manifatture ducali¹⁰⁰. Il confronto tra le macellazioni giornaliere, risultanti da un apposito registro, e il successivo invio dei pellami nel luogo prestabilito è chiaramente finalizzato ad impedire eventuali scambi clandestini o illecite esportazioni fuori dai confini del ducato¹⁰¹. La rigorosa normativa – mirante, da un lato, ad incentivare e agevolare le concerie ducali e, dall'altro, ad assicurare allo Stato una rilevante rendita sulla commercializzazione dei pellami – non sortisce tuttavia gli

di provvedere considerabile quantità dei medesimi in Paesi forestieri con discapito totale dello Stato, sì perché non potevansi impiegare i sudditi nel lavoro, sì perché il denaro veniva ad uscire dallo Stato; così devesi proibire sotto gravose pene l'Estrazione delle Pelli suddette nelle più valide forme». A.S.P., Carte Moreau de Saint-Méry, bb. 18-19.

⁹⁶ All'interno del ducato è consentito soltanto il transito. A.S.P., Comune, Gridario, b. 2148, *Editto sopra i corami per la città e stato di Parma*, 6 maggio 1758.

⁹⁷ Funzionario ducale preposto alla riscossione dei dazi per conto degli appaltatori nei luoghi di confine.

⁹⁸ Al riguardo, si precisa che «fu individuato quanto apparteneva parimenti alle Arti dei Calzolaj e Sellaj, e fu stabilito il prezzo al quale dovevano i Callegarj vender i Vitelli, ed altre Pelli confette. Nella legge medesima furono assoggettati il Corame, e Vitello sì nazionale, che forestiere ad una nuova imposta di lire 9 e soldi 10 per peso. Furono segnate alcune istruzioni sulla fabbricazione dei Pellami, e si accordò la privativa introduzione, e commercio de' Cuoi forestieri ai Callegarj, affinché non rimanesse incagliato il prodotto delle Concie dello Stato». A.S.P., Carte Moreau de Saint-Méry, bb. 18-19.

⁹⁹ Il prezzo sarà «maggiore all'incirca del pagato di un 25%». *Ibidem*.

¹⁰⁰ B.P.P., Gridario per materie, *Editto per li Corami*, cit., paragrafi I-III. Analogamente, deve essere salvaguardata la disponibilità delle sostanze essenziali per la conciatura come, ad esempio, la corteccia arborea («scorza degli Arboscelli»), utilizzata nella lavorazione dei pellami grezzi, di cui si vieta l'incetta e l'esportazione.

¹⁰¹ Ad ulteriore garanzia, è prevista la certificazione della provenienza, attestata da regolare bollatura. *Ibidem*, par. X-XI.

esiti auspicati. La concessione del diritto di privativa ai callegari restringe, infatti, tale commercio «ad un manipolo di pochi»¹⁰², tanto che, due anni dopo, nell'ottobre 1760, unitamente all'abolizione del dazio sui pellami locali, viene revocato lo *ius privativo*, suscitando le vibranti proteste dei conciapelle che ne invocano, a gran voce, il ripristino come parziale compenso alle gravi difficoltà che travagliano un settore duramente colpito dalle reiterate epizoozie e dal conseguente incremento di costo della materia prima. Ma ciò che rileva maggiormente ai nostri fini è la regolamentazione dei rapporti tra le principali arti operanti nel comparto, a ciascuna delle quali, in ossequio ad una razionale divisione del lavoro finalizzata a minimizzare le sovrapposizioni produttive, viene assegnata una ben delimitata area di competenza: ai pellicciai – cui è riservata, come sappiamo, oltre alla confezione delle pellicce, la lavorazione delle pelli degli animali di modesta taglia (cfr. nota 84) – è vietata la concia delle pelli per ottenere il cuoio (prerogativa, questa, dei conciatori) mentre né i calzolai né i sellai possono rivendere alcun tipo di pellame o di cuoio, attività riservata in esclusiva ai conciapelle. Ciononostante, verso la fine del Settecento divampa un'aspra vertenza tra il paratico dei callegari e quello dei calzolai¹⁰³. Questi ultimi lamentano l'esportazione clandestina e la conseguente sottrazione della materia prima indispensabile alla propria attività e chiedono, pertanto, la tempestiva consegna di tutte le pelli conciate. Il Supremo Magistrato delle Finanze accoglie sostanzialmente tale richiesta, disponendo che «dai nove callegari di questa città si debbano settimanalmente bollare quattordici Vitelli per cadauno, e non più, con obbligo di venderne dodici ai Calzolai di questa Città e colla libertà di venderne gli altri due ai Particolari»¹⁰⁴. Ma le controversie non sono certo sopite in quanto il numero di pelli marchiate settimanalmente risulta ben superiore a quello prefissato¹⁰⁵.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ La cospicua documentazione relativa alla controversia è conservata in A.S.P., Statuti, b. 288, *Documenti concernenti tutta la condotta della causa agitatasi dall'Arte de' Calzolai contro l'Arte de' Confettori*.

¹⁰⁴ *Ibidem*. A distanza di breve tempo, i conciapelle ottengono di estendere la bollatura a sedici pelli, con l'obbligo di consegnarne quattordici ai calzolai. *Ibidem*, decreto del 29 agosto 1795.

¹⁰⁵ I calzolai lamentano, infatti, che i callegari «si sono fatto lecito di bollare li diciotto, li venti e fino li ventiquattro, e nonostante li Calzolai non ne hanno mai ricevuti, che li quattordici, e tutto il rimanente è rimasto in mano de' Confezzori li quali li hanno poi convertiti in loro uso particolare, e quindi ne è poi venuta la mancanza. [...]». Ogni volta l'Anziano e li Deputati dell'Arte dei Calzolai presenti alle

La validità delle ragioni dei calzolai viene appurata tramite apposite ispezioni e, con sentenza del 19 dicembre 1798, i conciatori sono condannati alla consegna dei pellami contesi, nonché al risarcimento dell'intero carico delle spese processuali¹⁰⁶. Avverso tale decisione ricorrono, di lì a pochi mesi, i «confettori» ottenendo la temporanea sospensione delle condanne e il riesame dell'intera causa che, dopo alterne fasi, si concluderà tuttavia con la conferma del giudizio di primo grado e con un aggravio nel rimborso delle spese processuali¹⁰⁷. I ricorrenti non demordono e rivendicano, ancora una volta, il ripristino del contestato diritto di privativa¹⁰⁸. L'annosa disputa valica il Settecento e si protrae anche nel secolo successivo, durante l'amministrazione del Moreau de Saint-Méry. Partendo dal presupposto di imporre «il meno che sia possibile inciampi al Commercio, ed alla pubblica industria»¹⁰⁹, l'amministratore generale respinge nuovamente le pretese monopolistiche dei callegari, limitandosi ad accordare, a parziale indennizzo del lamentato incremento nel costo della materia prima, un ritocco nel prezzo di vendita del prodotto finito¹¹⁰. All'amministratore francese stanno indubbiamente a cuore le sorti di un settore in cui ritiene particolarmente vantaggiosa l'introduzione di innovazioni tecniche in grado di ridurre i costi di produzione o di migliorare il livello qualitativo¹¹¹. La lungimiranza del Moreau nell'in-

bollature si sono opposti a questo abuso di bollare un numero maggiore di sedici Vitelli, perché prevedevano che sarebbero in seguito mancate come è poi accaduto, ma l'ispettore dissimulava, e non si è mai voluto opporre a questo disordine». A.S.P., Statuti, b. 288, *Documenti*, cit.

¹⁰⁶ L'ammontare del risarcimento è pari a 1236 lire e 14 soldi parmigiani. *Ibidem*.

¹⁰⁷ L'importo in questione viene portato a 1620 lire e 6 soldi. *Ibidem*.

¹⁰⁸ In particolare, i callegari chiedono la «libera circolazione anche fuori di Stato rapporto alli Corami nostrani e provenienti dalle rispettive loro Confetterie». *Ibidem*, missiva indirizzata al Supremo Magistrato delle Finanze in data 2 luglio 1801.

¹⁰⁹ A.S.P., Carte Moreau de Saint-Méry, bb. 18-19. Ciononostante, egli ritiene giusto che i «confettori ritraggano un onesto, e discreto guadagno sugli oggetti del proprio mestiere». *Ibidem*.

¹¹⁰ L'incremento di prezzo viene fissato nella misura di venti soldi per libbra per la qualità «sottile» e di diciannove soldi per la qualità «grossa». *Ibidem*.

¹¹¹ Nel primo scorcio dell'Ottocento, ad esempio, il Moreau si interessa ad un nuovo esperimento, intrapreso dal tintore Antonio Pontes, consistente nel «tingere ad uso di Marocchino» le pelli di capra, pecora, montone e cavallo e, nel gennaio 1805, così giustifica la sua adesione al progetto in questione. «In vista dei lodevoli esperimenti fatti da Antonio Pontes nell'accomodare e tingere ad uso di Marocchino le Pelli di Capra, non meno che nel lavorare le Pelli di Cavalli ad uso di stivale e quelle di Pecora e Montone ad uso di calzoni, ed altri usi, dei quali esperimenti ci ha egli presentati diversi campioni; ed a riflesso altresì del vantaggio che può deri-

centivare la formazione professionale della manodopera locale emerge chiaramente dall'invito rivolto ai capibottega di istruire allievi che «possono abilitarsi [...] e perfezionarsi nell'arte»¹¹². Purtuttavia, la varietà e la discordanza degli interessi in gioco, tipica di produzioni complesse caratterizzate da diversi passaggi di semilavorati tra soggetti portatori di competenze tecniche differenziate, fanno sì che i frequenti interventi di regolamentazione suscitino, a turno, le reazioni dei vari operatori situati, ora a monte ora a valle, dell'articolato «ciclo della pelle». Non sorprende, dunque, se i conflitti non risparmino neppure le arti operanti nell'ultimo anello della catena produttiva. Nella fattispecie, occorre ricordare che, fin verso la fine del Seicento, la possibilità di confezionare calzature era estesa agli stessi callegari, la cui concorrenza era ovviamente osteggiata dai calzolai, anche se il più acceso motivo di contesa risiedeva, come detto, nell'illecita esportazione dei pellami da parte dei conciapelle e nella conseguente, pregiudizievole sottrazione della materia prima. Esasperati dall'ingerenza nella propria sfera di attività, nel 1681 i calzolai chiedono ed ottengono il monopolio sia nella produzione che nello smercio delle calzature¹¹³. Nella revisione statutaria di cinque anni dopo, infatti, viene espressamente vietato a chiunque non iscritto all'arte di confezionare o vendere scarpe, stivali e pianelle¹¹⁴. Al contempo, si fanno sempre più

vare a questi Stati dall'introdurre nei medesimi una tale fabbricazione, ci siamo determinati di aderire all'istanza fattaci dal detto Pontes, accordandogli per un decennio il privilegio di levare dal Magazzino della Regia Economica delle Finanze le Pelli di Capra, Montone, Agnello, e Cavallo». Dopo aver esaminato il campione di pelli lavorate dal Pontes, pur ritenendo il colore suscettibile di miglioramento, egli giudica i pellami «morbidi, pieghevoli e lucidi» e comunica all'innovatore «che a meritare la piena collaudazione delle sue manifatture non manca senonché si accinga a perfezionare soprattutto rapporto al colorito». *Ibidem*.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Un rapido sguardo alla varietà delle calzature più in voga apre uno spaccato sulle mode e sui costumi del tempo. Le diversificate fogge e la differente qualità dei materiali impiegati devono riflettere lo status sociale di chi le calza. Le scarpe più comuni sono in pelle di montone, vitello e vacchetta, confezionate con cura ma senza pretese di ricercatezza. I riconosciuti dettami in fatto di moda prescrivono, invece, l'utilizzo del «cordovano» – un morbidissimo cuoio ottenuto mediante un particolare procedimento di concia – oppure della «bazzana» di Avignone, pregiata pelle di pecora impiegata anche per la rilegatura dei libri. Cfr. C. FANTI, *Le botteghe dell'abbigliamento*, cit., p. 103.

¹¹⁴ Già in precedenza erano sorte alcune vertenze tra le due corporazioni. Fin dal 1581, infatti, era in corso una controversia tra i callegari, i calzolai e i mercanti che introducevano clandestinamente entro le mura cittadine cuoi forestieri «e che fattili tingere li [vendevano] come nostrani con grave danno dei primi, [tanto che] gli An-

pressanti le aspirazioni autonomistiche della cosiddetta *Ars Zavatorum* – paratico di nome ma non di fatto – cui sono affiliati i ciabattini, autorizzati alla sola riparazione delle calzature. Subordinati a tutti gli effetti, anche in materia di tasse e collette, all'arte dei calzolai, costoro, sull'esempio milanese¹¹⁵, avevano chiesto fin dalla prima metà del Seicento la costituzione in corpo autonomo, nella consapevolezza che l'invocata scissione avrebbe comportato il riconoscimento di distinte funzioni da parte di uno specifico gruppo professionale¹¹⁶. Il parere contrario di un paratico autorevole e di antiche origini è, verosimilmente, alla base del rifiuto di tali richieste e della conferma del tradizionale vincolo di subordinazione. La secolare diatriba ferve ancora durante la seconda metà del secolo successivo quando i calzolai lamentano, a loro volta, il danno subito dalla persistente inosservanza degli statuti, relativamente non solo al mancato pagamento della quota di colletta ma pure all'illecita confezione di nuove calzature¹¹⁷. Ciononostante, gli abusi persistono per tutto il secolo malgrado vengano più volte rinnovate le vecchie disposizioni¹¹⁸ e respinte nuovamente le richieste avanzate dall'*Ars Zavatorum*. Il conflitto esaminato configura una situazione ricorrente nel panorama corporativo settecentesco: coloro che esercitano un'attività che presenta nitidi tratti distintivi e richiede specifiche competenze, ristrette ad un ben definito

ziani [avevano ordinato] che [fosse] vietato e punito in farli credere non forastieri, che non si [potessero] tingere in alcun modo ma solo venderli bianchi come sono». Cfr. G. Micheli, *Le corporazioni*, cit., pp. 56-57.

¹¹⁵ Nel contesto milanese, ad esempio, la separazione delle due arti era stata sancita già nel 1646, accordando altresì ai ciabattini la possibilità di confezionare scarpe nuove. Cfr. E. MERLO, *Le corporazioni*, cit., p. 46.

¹¹⁶ Come è stato giustamente rilevato, il «far di nuovo [...] equivaleva a lavorare su commessa della nobiltà e dei cittadini politici [...]. Accondiscendendo alle richieste dei ciabattini si sarebbe innescato un processo di promozione sociale. Una scelta da avversare perché [avrebbe premiato] un'arte 'vile' e persino dannosa. [...]». I calzolai milanesi specificavano, inoltre, che «altro è il far di frusto e il rappezzare, far valigie, bauli, borse e altre cose simili che solo servono a gente bassa e plebea». *Ibidem*, p. 44.

¹¹⁷ Al riguardo, un avviso del 10 settembre 1777, nel ribadire ai ciabattini il divieto di «esercitare il mestiere con fare Scarpe nuove di qualunque sorte», impone il pagamento non solo delle tasse annuali – nella misura di due lire per gli artigiani cittadini, tre per quelli di campagna e quattro per quelli forestieri – ma pure delle quote arretrate. B.P.P., Gridario per materie, vol. XV, Avviso del 10 settembre 1777.

¹¹⁸ Come è noto, «il maggiore o il minore numero di rinnovazioni è la spia della più o meno estesa inosservanza del provvedimento». Cfr. A. ALIANI (a cura di), *I registri del gridario della Biblioteca Civica Comunale di Parma (1526-1802)*, Step, Parma, 1985, p. 61.

gruppo artigianale invocano, prima o poi, il riconoscimento formale del proprio mestiere, cui il mutare delle tecniche produttive e delle esigenze di mercato assegnano un crescente rilievo nel settore secondario urbano. Prendendo atto della progressiva articolazione e differenziazione del sistema produttivo, tali istanze sono talora accolte ma non è raro il caso in cui le pretese autonomistiche vengano frustrate e il gruppo professionale in questione rimanga rigidamente subordinato all'arte maggiore.

Interesse e prestigio: ulteriori focolai di discordia

Nelle pagine precedenti sono stati esaminati, nei tratti salienti, i principali settori artigianali caratterizzati da un'intrinseca conflittualità, sovente alimentata da indilazionabili mutamenti tecnico-organizzativi o commerciali di portata tale da legittimare una riorganizzazione di consolidati assetti produttivi. Non si può comunque fare a meno di osservare come le istanze di rinnovamento coinvolgono pure altri comparti che non sfuggono, a loro volta, alle pressioni di determinati gruppi di mestiere o alla endemica turbolenza presente, magari *in nuce*, in taluni rami artigianali. Nel settore edile, ad esempio, occupa un posto di rilievo l'arte dei muratori, originariamente compresa nel paratipo dei falegnami¹¹⁹, ma fin dal Quattrocento costituita in corpo autonomo¹²⁰. Il fervore edilizio che pervade la tarda età moderna – e, soprattutto, l'epoca del Du Tillot – accresce ulteriormente l'importanza di questa attività, come emerge dall'incremento delle opere in muratura, destinate sia al restauro di edifici preesistenti sia alla realizzazione di nuove costruzioni¹²¹. Non a caso, nel 1767 viene istituito uno specifico organo – la Congregazione degli Edili – preposto al coordinamento e alla vigilanza in materia, ivi compresa la verifica dei materiali utilizzati e la fissazione delle mercedi degli artigiani. Le rinnovate esigenze settecentesche impongono di fatto una

¹¹⁹ A quel tempo denominati «magistri de manaria», un gruppo professionale cui facevano capo sia gli ebanisti che i carpentieri. Cfr. L. GRANDINETTI, *Gli artigiani e l'edilizia parmense*, in G. GODI (a cura di), *Arti e mestieri*, cit., p. 11.

¹²⁰ Dapprima soltanto *de facto* e successivamente anche *de iure*, con propria personalità giuridica. *Ibidem*.

¹²¹ In proposito, appaiono significative alcune gride settecentesche che, nel confermare i calmieri prefissati, vietano l'esportazione di calcina, utilizzata nelle costruzioni murarie. Si veda, tra gli altri l'«Editto concernente l'estrazione della calcina» del 19 aprile 1755. A.S.P., Comune, Gridario, b. 2147.

riorganizzazione generale del settore ed una rigorosa regolamentazione dell'attività svolta dagli operatori del ramo. L'anno successivo, oltre a ribadire l'obbligo di iscrizione all'arte per gli addetti alle opere in muratura, viene deliberato il rincaro della tassa gravante sui corporati, nonché il divieto ai muratori forestieri di lavorare nel ducato senza la preventiva autorizzazione. Nel medesimo comparto svolge un importante ruolo una figura caratteristica, quella del carrettiere – a Parma denominato «cassoniere», a causa della particolare conformazione del carro utilizzato¹²² – ossia colui che trasporta in città la ghiaia e la sabbia raccolte nel greto dei torrenti. Nell'intento di tutelare gli interessi degli iscritti, la corporazione dei «cassonieri»¹²³ concede ai privati lo sfruttamento dei propri animali da tiro soltanto per uso personale¹²⁴, scoraggiando l'intrusione di soggetti estranei, non di rado identificabili negli stessi muratori. Ed è appunto il trasporto dei materiali che alimenta, nella fattispecie, i principali focolai di discordia. Una supplica inoltrata nel febbraio 1763 lamenta, infatti, l'abituale abuso perpetrato dai «Maestri de' Muratori, [i quali] si servono de' loro propri Cassoni con sommo pregiudizio» dei carrettieri che invocano, pertanto, adeguati provvedimenti¹²⁵. La situazione denunciata era, peraltro, già nota agli organi di governo, tanto che, circa un decennio prima, era stata deliberata una ulteriore imposta sul trasporto dei materiali edili effettuato da soggetti non appartenenti all'arte in questione¹²⁶.

La persistente conflittualità connaturata nelle corporazioni operanti nello stesso settore accomuna, come detto, i più disparati rami produttivi. Una prolungata controversia oppone, ad esempio, i barbieri ai parrucchieri, due paratici che devono confrontarsi con i volubili dettami della moda, influenzati dai mutamenti nel gusto estetico apportati dalla civiltà dei lumi. Anche in questo caso il conflitto si snoda attraverso il ricorrente percorso di un mestiere che, tradizionalmente

¹²² Il carro in questione – munito di ruote alte di assale, adatte per attraversare corsi d'acqua – possedeva quattro pareti stagne di cui la posteriore mobile e con cassa ribaltabile. Cfr. L. GRANDINETTI, *Gli artigiani*, cit., nota 21 p. 35.

¹²³ I più antichi statuti giunti sino a noi risalgono al 1526 ma l'esistenza del paratico è attestata anche in epoca precedente. La corporazione in oggetto assume, nel corso del tempo, varie denominazioni, tra cui «Universitas Somariorum seu Asinarium Civitatij Parme», «Arte delli Sommari et Cassonieri» o, più semplicemente, «Ars Asinorum», con esplicito riferimento al mezzo di trasporto utilizzato. *Ibidem*, p. 15.

¹²⁴ Qualora, invece, l'utilizzo fosse stato finalizzato a «trarne guadagno», dovevano essere ottemperati gli obblighi pecuniari verso l'arte. *Ibidem*.

¹²⁵ A.S.P., Comune, Arti, b. 1858.

¹²⁶ *Ibidem*, Gridario, b. 2147, grida del 4 novembre 1752.

ritenuto secondario, in séguito ai perfezionamenti nelle tecniche produttive o, nella fattispecie, alle nuove tendenze in fatto di acconciature, acquisisce un rilievo economico tale da giustificare l'enucleazione dal paratico maggiore. Verso la metà del Settecento, infatti, i parrucchieri parmensi rivendicano la propria autonomia chiedendo l'istituzione di un'arte a sé stante, distinta da quella dei barbieri, formalmente eretta con propri statuti fin dal lontano 1418. Occorre ricordare in proposito che, già nel corso del XV secolo, la crescente cura dell'aspetto fisico aveva diffuso la moda della rasatura del viso, sovente accompagnata dall'applicazione di tinture e profumi. In séguito all'accresciuta clientela, era stata subito accolta la richiesta di erezione del paratico dei barbieri i quali, oltre alle attività puramente estetiche, eseguivano interventi di bassa chirurgia che esulavano allora dalle competenze della medicina vera e propria. Soprattutto in considerazione del rilievo di quest'ultima mansione, circa due secoli dopo, verso la metà del Seicento, con il rinnovo degli statuti quattrocenteschi, viene introdotto l'obbligo di un apprendistato decennale motivato dalla preminente tutela della salute pubblica e dalla salvaguardia del livello professionale. Ma i costumi vanno evolvendo. Mentre originariamente l'uso della parrucca rappresentava un ostentato mezzo di distinzione sociale, a partire dal XVII secolo si assiste all'imperversare delle finte chiome di capelli arricciati ricadenti sulle spalle. Le elaborate acconciature, spesso abbondantemente incipriate, iniziano ad incontrare il favore di un pubblico sempre più vasto, tanto che, all'inizio del Settecento, anche a Parma viene introdotta una tassa sulle parrucche e sui ciuffi¹²⁷. Verso la metà del secolo tali prerogative divengono oggetto di rivendicazione da parte dei parrucchieri, decisi ad ottenere il riconoscimento della propria identità professionale attraverso la creazione di un paratico autonomo¹²⁸. Dal canto loro, i barbieri si oppongono con decisione a tale distacco, intendendo mantenere sotto il

¹²⁷ *Ibidem*, b. 2142, avviso del 19 agosto 1702. Il ciuffo era costituito da una fran-
gia di capelli posticci di diverso colore, da collocare sulla fronte. Circa due anni dopo
la tassa viene estesa anche ai berretti. *Ibidem*, avviso del 12 aprile 1704.

¹²⁸ Nel contesto bolognese, ad esempio, si pone chiaramente l'accento sul carat-
tere per certi versi antitetico delle due professioni: «li Perrucchieri professano il mercant-
antar capelli venali, e tesserli in forma di perrucche a fine d'ornar nobilmente gl'Uo-
mini [...]; li Barbieri professano il mangonizzare, o sia nettare li corpi umani dalle
immondizie, e estrinseche superfluità di barba, peli e capelli oltre alcune operazioni
chirurgiche, il tutto in ordine all'acquisto della sanità umana». Cit. in A. GRANDI, *Il
monopolio*, cit., p. 670.

proprio controllo la redditizia attività emergente¹²⁹. La «Scuola dei Parrucchieri», richiamandosi alla realtà di città vicine¹³⁰, non si dà certo per vinta e, ribadendo ancora una volta le proprie specifiche competenze nel «pettinare parrucche, ed adoprare ferri per conciar capelli, non che di fabbricarle»¹³¹, ritiene inaccettabili, in quanto non sorrette da adeguate cognizioni, le protratte ingerenze nella propria attività¹³². Nemmeno la formale istituzione della nuova arte dei parrucchieri riesce, almeno inizialmente, a sedare i contrasti che si protraggono ancora per alcuni anni¹³³. Per realizzare un assetto più stabile e definito, bisognerà attendere, invece, la definitiva affermazione di una razionale «divisione del lavoro» che si sostanzia, fra l'altro, nella diversità degli strumenti utilizzati nell'esercizio del mestiere: i parrucchieri utilizzano i ferri per arricciare e acconciare chiome finte, mentre i barbieri – che, come visto, operano in un ambito più esteso e spaziente dalla barbitonsura alla chirurgia – si servono di forbici, pettini e rasoi per radere, accorciare e pettinare i capelli naturali.

Nei casi finora analizzati la conflittualità corporativa presenta un substrato strettamente economico, un carattere che, seppure prevalente, non esaurisce comunque la casistica in materia. Esistono, infatti, alcune eccezioni, tra cui si può annoverare la cavillosa disputa che oppone due tra i più antichi e importanti collegi: i setaioli e gli speciali.

¹²⁹ Nell'intento di tutelarsi dal pregiudizio derivante dall'eventuale accoglimento dell'istanza di autonomia dei parrucchieri, i barbieri delegano ampi poteri a tre «Deputati», autorizzandoli a compiere «i passi che stimeranno più utili e vantaggiosi». A.S.P., Statuti, b. 283, carte riguardanti le arti dei barbieri e dei parrucchieri, 8 ottobre 1749.

¹³⁰ Per la realtà milanese, si veda E. MERLO, *Le corporazioni*, cit., pp. 62-65; per Bologna, cfr. A. GRANDI, *Il monopolio delle forbici. Il conflitto tra barbieri e parrucchieri a Bologna nel XVIII secolo*, in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni e gruppi*, cit., pp. 666-676.

¹³¹ A.S.P., Statuti, b. 283, carte riguardanti le arti dei barbieri e dei parrucchieri, cit.

¹³² Al riguardo, si precisa che «non hanno gli Barbieri tale Esercizio, che di setanta circa che compongono la loro Università, soli tre o quattro fanno il suddetto, e ciò neppure di propria mano, ma col mezzo di Giovani levati dalle Botteghe dei Parrucchieri». Viene, altresì, ribadito come i barbieri debbano limitarsi a «far la Barba, e pettinare, e raccorciare agli Avventori gli Capelli naturali e non le Chiome finte, quali sono le Parrucche». *Ibidem*.

¹³³ Ancora nell'agosto 1753, la «Scuola dei Parrucchieri» lamenta i ripetuti abusi perpetrati «dalle persone non Maestre di Parrucche e che non sono ascritti [i quali], in sprezzo de' Statuti di suddetta Scuola approvati da S.A.R., esercitano in questa Città pubblicamente l'Arte di Parrucchiere». Al fine di arginare tale malcostume, vengono nominati quattro «Deputati» incaricati di indagare e presentare idonee relazioni al governatore. *Ibidem*.

Nella fattispecie, il motivo del contendere pertiene essenzialmente a questioni di principio, all'orgoglioso puntiglio che caratterizza alcuni dei paratici maggiori, fermamente risolti a difendere le posizioni acquisite. Ben consapevole di rivestire un ruolo economico primario, la gloriosa *Ars Siricea* – che occupava una larga parte della popolazione cittadina – si dimostra compatta nella strenua difesa dei propri privilegi e del riconosciuto prestigio. Anche il corpo degli aromatari, come si è visto, vantava nobili tradizioni, operando fra l'altro in un settore che assicurava una sorta di «monopolio naturale» intrinseco ad un sapere complesso di impronta esoterica. Non a caso, gli epigoni di Panacea avevano manifestato, in varie occasioni, una ostinata intransigenza nei confronti degli aneliti libertari, irrigidendosi nella difesa dello *statu quo*. Alla luce di quanto sopra, non stupisce certo l'accanimento con cui costoro tentassero invano di contendere all'*Ars Siricea* l'ambito secondo posto, dietro all'arte laniera, nell'annuale processione di S. Ilario, patrono della città e di tutte le corporazioni parmensi¹³⁴. Ancora una volta, tuttavia, le pretese degli speciali vanno deluse: al termine di una lunga vertenza, nel dicembre 1684 Ranuccio II Farnese accoglie le richieste della corporazione serica, assegnandole definitivamente il conteso posto d'onore nella cerimonia liturgica annuale.

Rilievi conclusivi

Alla luce delle più recenti interpretazioni storiografiche sul ruolo effettivamente esplicato dal sistema corporativo in età moderna e analizzando, sulla base di una cospicua documentazione archivistica, le vicende settecentesche dei principali paratici parmensi, si perviene alla ricostruzione di un quadro complesso e talora contraddittorio, ma animato da intrinseca vitalità, flessibilità organizzativa e capacità di adattamento alle sfide ambientali. L'assetto produttivo delineato appare indubbiamente significativo in quanto, come è noto, la costellazione corporativa rappresenta, ancora nella seconda metà del XVIII secolo, l'impalcatura economico-istituzionale su cui si regge tutto il settore manifatturiero urbano. La tradizionale immagine desumibile dai codici di autoregolazione e dal pedissequo evolvere della legislazione corrente in materia – la cui frequente elusione rappresenta, fra l'altro, un chiaro

¹³⁴ Si tratta di un importante evento annuale in cui i vari paratici sfilano solennemente lungo le vie cittadine fino all'antica chiesa di S. Ilario, sventolando con orgoglio i propri gonfaloni.

sintomo di insofferenza e di anelito al cambiamento – appare assai statica e riduttiva rispetto al contesto che scaturisce dal patrimonio informativo racchiuso nelle fonti extra-giuridiche. Alla luce di tali considerazioni, la scelta del conflitto corporativo come chiave interpretativa per cogliere i percorsi, talora tortuosi e accidentati, della negoziazione, del patteggiamento, del compromesso in accordo con i processi evolutivi di mercato, rivela come il sistema manifatturiero parmense presenti più di uno spunto di interesse. Non sempre le divergenze di interessi rappresentano, peraltro, il crocevia obbligato per la riorganizzazione di un settore o per il riconoscimento formale di un mestiere. Talvolta si assiste, infatti, alla germinazione pacifica di nuove corporazioni, la cui creazione non pone in discussione interessi consolidati e precostituiti. Il caso più significativo, sotto questo profilo, è quello dei lardaroli i quali, già alla metà del XV secolo, si costituiscono in arte autonoma ritagliandosi una propria nicchia di mercato: la commercializzazione della carne suina e dei suoi derivati, un'attività che andrà sempre più espandendosi fino a divenire uno dei capisaldi dell'economia parmense¹³⁵. Esempi analoghi, benché di epoca posteriore, sono rappresentati dalla genesi delle nuove arti dei librai¹³⁶, dei ramai¹³⁷, dei cappellai¹³⁸, degli

¹³⁵ Sulla genesi e sulle vicende dell'arte dei lardaroli, si veda C. BARGELLI, *Alle origini di una vocazione alimentare: beccai e lardaroli nel mercato delle carni a Parma in età moderna*, in «Storia economica», a. IV (2001), n. 1, pp. 77-147.

¹³⁶ Anche in séguito all'impulso dell'editoria parmense, già nel 1649 la nuova arte dei librai aveva presentato i propri statuti ma soltanto nel 1658 ottiene l'approvazione del duca Ranuccio II. Nei decenni seguenti sorgono numerose controversie tra il neonato paratico e il potente collegio dei mercanti che commercia anch'esso, seppure saltuariamente, in libri e materiale cartaceo. «Le ostilità, protrattesi per tutta la seconda metà del '600, si risolveranno solo nel 1706, quando i mercanti, stanchi delle malversazioni dei librai, appellatisi agli Anziani del Comune, al fine di chiarire le rispettive competenze, otterranno di poter continuare anche questo commercio». Cfr. L. PELIZZONI, *Il contributo dell'artigianato allo sviluppo della cultura*, in G. GODI (a cura di), *Arti e mestieri*, cit., p. 126.

¹³⁷ L'arte dei ramai – come già era avvenuto per altri paratici che, a vario titolo e senza distinzioni per il materiale impiegato, lavoravano il metallo, quali gli orafi-argentieri e i «marescalchi» – si stacca da quella dei fabbri-ferrai, una delle quattro corporazioni disciplinate dagli statuti municipali del 1215, nell'ambito della *Determinatio compositionis mercadanciae*. In séguito alla progressiva articolazione dei processi produttivi ed «essendo in oggi li detti magnani e ramari in un numero sufficiente a poter da sé soli formare un Corpo», nel 1773 i ramai si costituiscono in arte autonoma, ponendosi sotto la protezione di s. Eligio. Lo statuto della nuova arte, che ne disciplina minutamente l'attività, è conservato in A.S.P., Comune, Arti, b. 1878.

¹³⁸ I cappellai, che da tempo avevano manifestato la volontà di separarsi dall'università dei mercanti di cui originariamente facevano parte, ottengono la costituzione in arte autonoma nel 1768, unitamente allo *ius privativo* non solo nella produzione

osti, dei «boccalari»¹³⁹ e dei vetturali¹⁴⁰. Ma, più frequentemente, l'adattamento del sistema produttivo agli stimoli esterni si snoda attraverso un più o meno acceso e prolungato processo conflittuale al quale, come detto, raramente sfuggono le arti che lavorano le stesse materie prime o confezionano prodotti tra loro simili¹⁴¹. I mutamenti delle tecniche produttive, l'espansione e la diversificazione della domanda identificano, di fatto, altrettanti elementi di intrinseca instabilità, rimettendo in discussione consolidati assetti organizzativi. Il sistema corporativo rivela così un insospettato dinamismo tipico di una realtà *in fieri*, una capacità di rimodellarsi, almeno in parte, all'evolvere del contesto economico, tanto che la scomparsa di antichi mestieri si traduce non di rado in processi di fusione e, più in generale, di trasformazione dei corpi ad essi collegati. L'avvento di nuovi pro-

di cappelli nuovi ma pure nella riparazione dell'usato e nel perfezionamento dei copricapi provenienti dall'estero. Per le evidenti analogie che presenta la realtà bolognese, si veda A. GUENZI, *La corporazione dei cappellai a Bologna in età moderna*, in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni*, cit., pp. 421-436.

¹³⁹ Si tratta di un antico mestiere che, tuttavia, soltanto verso la fine del Settecento acquisisce la dignità di arte autonoma. Il nuovo paratico sorge, infatti, nel 1794 accogliendo i lavoranti nell'arte della ceramica che, fino ad allora, avevano «vissuto [...] con provvidenze incerte» e senza specifiche disposizioni legislative. Cfr. G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi*, cit., pp. 47-48.

¹⁴⁰ Nel corso del XVIII secolo, allo scopo di porre fine ai «non pochi disordini, che sono accaduti e che purtroppo tuttora accadono nell'Arte della Vettura», gli esercenti tale mestiere «sono venuti in parere d'unirsi affine di comporre la loro arte e con ciò rendere la medesima più propria e confacente anche a vantaggio del pubblico». Viene eletto a patrono s. Riccardo «che vivendo ebbe maneggio di cavalli». *Ibidem*, pp. 114-115.

¹⁴¹ Può accadere, seppure più sporadicamente, che le discordie coinvolgano paratici che non presentano alcuna contiguità merceologica. È il caso, ad esempio, del conflitto che, nel primo scorcio del XVIII secolo, oppone l'arte dei «merzari» a quella degli spadari. Il ventaglio di offerta dell'*Ars Merzariorum*, deputata alla commercializzazione dei più svariati manufatti tessili in lana, seta e cotone, era ampio e diversificato, tanto che nelle botteghe dei mercanti si potevano trovare i generi più disparati, persino armi. Il motivo del contendere risiede, nella fattispecie, nella pretesa degli spadari di ottenere un'adeguata «recognizione», giustificata a loro avviso dalla presenza nelle botteghe dei merciai, di spade e pugnali anche di provenienza estera. Il ricorso alla pubblica autorità non trova, tuttavia, accoglimento e, per evitare ulteriori discordie, viene imposto il ripristino della tradizionale unione tra le due corporazioni. Il provvedimento non spegne, peraltro, i contrasti anche perché l'*Ars Merzariorum* continua ad accentrare le principali cariche senza renderne partecipi gli spadari, inasprendone ulteriormente l'acredine. Nell'intento di porre fine alle annose controversie, gli Anziani della Comunità fanno esplicito divieto ai merciai di «lavorare di cose spettanti agli Spadari, ma si debbano servire invece di quelli iscritti come Spadari nell'arte». *Ibidem*, p. 97.

dotti favorisce, per converso, la fioritura di nuovi paratici in accordo con la progressiva segmentazione del mercato. Mestieri originariamente racchiusi nel medesimo collegio, in un mutato contesto artigianale si scindono dando vita ad arti autonome, un fenomeno che, come visto, è particolarmente accentuato nel contesto settecentesco. Si tratta solitamente di attività a lungo inglobate in un paratico maggiore, le cui pretese egemoniche si fondano sull'autorità di antichi statuti, talora di ascendenza medievale. Da un lato, persiste il retaggio della tradizione e la secolare impronta di un'organizzazione manifatturiera confacente ad una visione statica dell'economia; dall'altro, incoraggiate e sostenute dalla crescente articolazione dei processi produttivi e dagli stessi segnali di mercato, si fanno strada forze economiche emergenti, operatori più disinvolti e meno condizionati dai tradizionali assetti e schemi mentali. Non è certo un caso che i comportamenti più flessibili contraddistinguano proprio le corporazioni di più recente istituzione, quelle partorite dallo spirito cosmopolita dei Lumi. I più significativi fermenti innovativi vanno, dunque, ricercati nei nuovi mestieri che fioriscono, liberi da secolari condizionamenti, nel corso del XVIII secolo¹⁴². La realtà va lentamente evolvendo e la vittoriosa battaglia combattuta dai «venditori di acque rinfrescative» rappresenta un evidente segnale di mutamento. A fronte delle rinnovate spinte imprenditoriali non mancano, peraltro, esempi di paratici che fondano sostanzialmente la propria strategia operativa sulla mera salvaguardia di consolidati privilegi e sull'erezione di impervie barriere all'entrata, misure deterrenti al diffondersi di comportamenti individualistici e, come tali, eversivi e destabilizzanti. Nonostante il progressivo affievolimento delle originarie prerogative politiche, la forza dei più prestigiosi collegi sembra impermeabile ad ogni cambiamento, ma nell'età dei Lumi i tempi sono ormai maturi per una svolta. Accanto a mestieri che non sono ancora in grado di conquistare un rilievo economico tale da giustificare la costituzione in arte autonoma (è il caso, ad esempio, dei pastai che rimangono sottoposti ai fornai), ve ne sono altri che, spesso al termine di concitate diatribe, riescono a ritagliarsi un proprio spazio in cui operare con proprie regole – in accordo con

¹⁴² In proposito, appaiono significativi, tra gli altri, gli statuti settecenteschi dei caffettieri e dei ramai: anche in quest'ultimo caso, infatti, viene liberalizzato l'esercizio del mestiere, tanto che «tutti i maestri approvati potranno avere fucina propria e lavorare liberamente, comprare carbone ovunque, tenere e vendere attrezzi nuovi anche provenienti da paesi esteri». Cfr. A. MORDACCI COBIANCHI, *L'artigianato dei metalli: orafi e argentieri, ramai, maniscalchi*, in G. GODI (a cura di), *Arti e mestieri*, cit., p. 63.

un approccio più moderno e insofferente ai tradizionali condizionamenti, retaggio dell'*ancien régime* – alimentando la tendenza alla disgregazione di corporazioni che, nei secoli precedenti, si configuravano come veri e propri blocchi monolitici. Nella crescente contrapposizione di interessi si può individuare uno dei più accesi focolai antagonistici e proprio nel ribollente crogiuolo della conflittualità vanno ricercati i primi semi, che attecchiranno nei decenni successivi, delle rinnovate esigenze dell'economia. E se talora – come nel caso dei guantai¹⁴³, dei «festari», dei «piccapietra»¹⁴⁴ – si assiste ad un processo di fusione con la conseguente estinzione di specifici mestieri, ormai soppiantati dall'evoluzione delle tecniche produttive e dalla diversificazione della domanda, nella maggior parte dei casi prevale il processo opposto, vale a dire la germinazione di nuove e vitali arti dal robusto ceppo della realtà medievale. La casistica esaminata nelle pagine precedenti appare, sotto questo profilo, sufficientemente esauriente. Nella maggioranza dei casi il conflitto è alimentato dalle crescenti esigenze imprenditoriali¹⁴⁵, da aneliti individualistici soffocati da rigidi regolamenti urbani – con cui deve confrontarsi, ad esempio, l'arte bianca – ma, talora, trascende l'aspetto strettamente economico per assumere i tratti di una svolta nella storia del costume. A tale proposito, appare emblematica l'aspra disputa tra speziali e caffettieri, incentrata sullo smercio dei redditi generi coloniali, un conflitto che si protrae per diversi anni fino a richiedere l'intervento della Santa Sede che consacra, una volta per tutte, un assetto produttivo conforme

¹⁴³ La corporazione dei guantai si era staccata da quella dei merciai nel 1686 ma, già nel 1703, si estingue, incorporandosi al potente paratico dei pellicciai. Cfr. G. MICHELI, *Le corporazioni*, cit., pp. 76-77.

¹⁴⁴ Tra i collegi che vengono soppressi durante la seconda metà del Settecento, oltre ai «festari» e ai «piccapietra», si possono ricordare gli «Ogliari» e i «Droghieri da Pellami», come si evince dalla cessazione dei relativi pagamenti per le quote annuali di colletta a partire dal 1751. A.S.P., Comune, Arti, b. 1857, «Tributi annuali versati per la colletta ordinaria» tra il 1789 e il 1802.

¹⁴⁵ Appare emblematica, tra le altre, la vicenda del sarto parigino Baggi che, insediatosi a Parma negli anni '60 del Settecento, avvia un nuovo e redditizio mestiere: la fabbricazione di busti per uomo, donna e bambino. Egli affida la propria attività promozionale ad un accattivante biglietto da visita, in cui si legge: «Sarto di Busti per le Signore di tutte le qualità, anche per i Fanciulli, fa pure Busti per Uomini, e Donne difettosi di loro vita; fa ancora dei corsè all'Inglese a due colori. Dimora nella Piazzetta di S. Simone in Casa di Giuseppe Amici Staffiere in Casa Sanvitali». Ma l'intraprendenza del Baggi si scontra ben presto con la tenace opposizione dell'arte dei «sartori», le cui rimostranze vengono prontamente accolte dagli Anziani della Comunità che impongono all'intruso l'immediata cessazione dell'attività. A.S.P., Comune, Arti, b. 1900, 20 aprile 1768.

ai dettami della «civiltà delle buone maniere». Come si è visto, le controversie sono ricorrenti anche nel composito settore conciarario in cui operano agguerriti paratici caratterizzati da competenze tecniche e organizzative differenziate. Dall'eterogeneità dei casi trattati scaturisce, in sostanza, un panorama complesso, articolato e costantemente *in itinere*, plasmato e modellato dal mutevole andamento dell'offerta e della domanda. Nella molteplicità e diversità degli stimoli all'aggiornamento tecnologico e alla modernizzazione emerge abbastanza nitidamente una tendenza generale che contraddistingue l'intero apparato produttivo: la progressiva articolazione e frammentazione, alimentata dalla più o meno contrastata filiazione di nuovi corpi di mestiere. Tale tendenza, emersa anche in altri contesti¹⁴⁶, rappresenta l'ulteriore riprova del pulsare di un sistema corporativo capace di adattarsi, rimodellarsi e rigenerarsi a seconda dei segnali di mercato, un settore manifatturiero custode di un sapere antico, non già fossilizzato bensì aperto e ricettivo alle nuove conoscenze e alle sollecitazioni esterne.

CLAUDIO BARGELLI
Università di Parma

¹⁴⁶ Sulla progressiva frammentazione del mercato alimentare genovese, si veda, ad esempio, P. MASSA, *Annona e corporazioni del settore alimentare a Genova: organizzazione e conflittualità (XVI-XVIII)*, in A. GUENZI-P. MASSA-A. MOIOLI (a cura di), *Corporazioni*, cit., pp. 390-403. Per la realtà del Mezzogiorno in età spagnola e borbonica, rimando a L. DE ROSA, *Tipologie di lavoro nell'età pre-industriale: il Regno di Napoli*, in «Storia economica», anno IV, n. 3, (2001), pp. 539-541 e, più in generale, Id., *Conflitti e squilibri*, cit., pp. 88-89.